IL PATIBOLO E LA SCIENZA PENALE PER FILIBERTO GIUSIANA

Filiberto Giusiana

Digitized by Google

Digitized by Google

597
11

IL PATIBOLO

E

LA SCIENZA PENALE

PER

FILIBERTO GIUSIANA

Studente in Giurisprudenza.

TORINO
TIPOGRAFIA VINCENZO BONA
Via Carlo Alberto, 1

1872

Digitized by Google

Digitized by Google

IL PATIBOLO

E

LA SCIENZA PENALE

PER

FILIBERTO GIUSIANA

Studente in Giurisprudenza.

TORINO

TIPOGRAFIA VINCENZO BONA

via Carlo Alberto, 1

—

1872

Digitized by Google

PROPRIETÀ LETTERARIA

Digitized by Google

ALL'ILLUSTRE SIGNOR

AVV. CAV. FRANCESCO CARRARA

Socio corrispondente dell'Accademia di Legislazione di Tolosa e della Urbinate
Professore di Diritto Penale all'Università di Pisa.

Scrivere della pena di morte oggi che la questione è stata tanto e fra sì alte intelligenze dibattuta, potrebbe a molti sembrare inutil fatica; ed io non mi sarei certamente accinto all'impresa, se più non si vedesse questo suolo italiano bagnato del sangue de' figli suoi; ma per mala nostra ventura se un raggio di potente speranza era brillato ai nostri sguardi, venne tosto ad oscurarlo una minacciosa procella, ed alla prossima sanzione del nuovo Codice penale questa, che a ragione dice il chiarissimo prof. Mancini, terra delle grandi iniziative, vedrà forse ancora il fratello che freddamente sgozza il fratello. Non sarà vano adunque che una voce di più, sia pur debole ed impotente, si levi e giunga alle orecchie dei nostri governanti e legislatori;

Digitized by Google

che una mano di più, sia pur vacillante ed inetta, impugni la penna per sostenere i diritti dell'umanità che la natura ha sanciti.

Nello scrivere queste poche pagine io fui sostenuto dalla venerata autorità di coloro che mi furono maestri nelle criminali discipline, Ella e l'egregio prof. Antonio Buccellati dell'Università di Pavia, ed in esse non ebbi altro intento se non quello di farmi a raccogliere le idee degli abolizionisti più insigni, spargendovi qua e là qualche mia considerazione.

Io mi so bene ch'esse non hanno in sè pregio di sorta, ed è perciò che sento il bisogno di porle sotto l'egida del di Lei nome, che è il nome di uno dei più illustri criminalisti d'Europa, di uno degli uomini che più potentemente hanno contribuito ai progressi della scienza penale.

Sarà per me bastante compenso se Ella vorrà accoglierle in segno di omaggio profondo e di affetto sincero.

Torino, 29 febbraio 1872.

FILIBERTO GIUSIANA.

Digitized by Google

I.

Il patibolo innanzi alla Storia.

Importanza della questione. — La pena di morte presso gli Ebrei e presso i Romani. — Efferatezza dei secoli di mezzo. — Cesare Beccaria. — Il diritto penale dopo di lui. — Abolizionisti italiani e stranieri. — Le legislazioni moderne riguardo alla pena capitale. — Stato della questione in Italia.

Grande ed importantissima per l'eminente luogo che occupa in mezzo alle più alte questioni sociali, si è quella che presentasi alle nostre considerazioni. Saprebbe infatti di materialismo lo asserire che fra le scienze fisiche e morali non debba a queste concedersi il primato; la parte più nobile dell'uomo, la parte che lo caratterizza e lo distingue da ogni altro essere creato, si è l'intelligenza e la volontà libera e potente, e le scienze morali tendono appunto allo sviluppo della volontà e dell'intelligenza. Fra le scienze morali poi importantissima è la scienza del diritto, quella che determina e svolge ciò che la natura cogli eterni suoi decreti ha stabilito nell'uomo, ne sviluppa l'attività, ne studia i rapporti esterni cogli altri uomini che compongono la grande umana famiglia, e

Digitized by Google

nella giurisprudenza la branca di maggior rilievo è senza dubbio il diritto penale, quella che a tutte serve di sanzione e senza di cui le altre non sarebbero che vane elucubrazioni di dotti, inette poi nella pratica applicazione. Importanti le scienze morali ed importantissima fra esse la giurisprudenza ed il diritto punitivo, che dovrà dirsi della questione sulla pena di morte che ne è la questione vitale? Uccidere un uomo senza diritto e senza ragione! Errore sanguinoso, sbaglio fatale per chi sa apprezzare la vita umana, e deve saperlo ogni uomo che non sia privo di senno! Lascisi adunque a chi si sente l'animo straziato vedendo passeggiare il carnefice per le nostre vie, lascisi a lui il diritto sacrosanto di interrogare la coscienza e considerare profondamente se dai principii assoluti di giustizia e di religione, se dai veri rapporti di una triste necessità, derivi proprio nella società questo fatale diritto di mandare anzi tempo un'anima al tribunale del giudice supremo; e se così non fosse, di protestare contro questa legale carneficina, che velandosi sotto il nome di giustizia, ha bruttato per tanti secoli l'umana famiglia.

Egli è pertanto a tale lavoro ch'io mi accingo; debolissime sono, è vero, le mie forze (nè potrebbe essere altrimenti di chi, non avendo toccato per anco il quarto lustro, ha messo appena il piede in questo immenso ed intricato edificio che chiamasi Giurisprudenza), ma alla loro debolezza supplisce il prestigio di autorità valevolissime che anderò a mano a mano citando, supplisce la voce de' miei maestri che ha dato un potente impulso alle mie private ricerche,

Digitized by Google

supplisce finalmente la santità di una causa che io credo eminentemente religiosa e sociale, ed il desiderio di veder compiuta questa che per l'indole sua sarebbe la più grande di quelle riforme moderne che sono il prodotto della civiltà di più secoli, e di cui vorrei rimanesse alla patria nostra eterno vanto. Mi sia lecito incominciare colle parole che lo stesso ministro Vacca, soscrittore del Codice penale Sardo del 1859, poneva in una sua lettera al Presidente del Comitato promotore di quel monumento a Beccaria, che per prima corona ai nostri sforzi vedemmo testè innalzato in Milano: « In me è viva la fede nel trionfo finale « di questo desiderato della civile filosofia: l'abolizione « della pena di morte ».

È una triste verità che questa terra che Iddio aveva concessa agli uomini perchè vi traessero in pace i brevi loro giorni, debba sempre essere macchiata di sangue. L'uomo uccise l'altr'uomo e la società si credette in dovere di togliere a lui la vita, perchè nella rozza mente de' padri nostri ebbe pascolo fecondo la idea di taglione. Da questa idea le mille e svariate guise che si trovò nel punire di morte con maggiori o minori tormenti a seconda della maggiore o minore gravità dei delitti; se non che nel seguito dei tempi fu poi pervertita anch'essa, e lo spirito umano che va ritorcendosi per inventare i supplizi più crudeli, ne presenta pel corso dei secoli uno spettacolo atroce di carneficine e di stragi da cui rifugge inorridito ogni animo gentile.

Non si possono senza raccapriccio volgere i fogli delle leggi ebraiche, perchè ad ogni foglio vi si trova

Digitized by Google

scritta la tremenda sentenza: « Commise delitto in Israello, sia dunque lapidato ». Tutti i popoli antichi hanno la loro forma speciale di mettere a morte, ma i giudizi di quell'epoca più che dettati da ragione e giustizia, si possono dire rappresaglie legali. Appresso i Romani, solamente col decorrere dei tempi, furono in uso: la *crux* (crocifissione) che serviva specialmente per gli schiavi, la *forca* (che fu poi da Costantino sostituita alla croce), la *praecipitatio de saxo* (precipitazione dalla rupe Tarpea), il *laqueus* (strangolazione), la sepoltura da vivo, il *culeus* (affogamento), il *vivi comburium* (bruciar vivo), e l'*amputatio capitis* (decapitazione). La legge *de nuptiis gentilium* infliggeva la pena di morte alla promiscuità delle nozze fra barbari e provinciali, ed in Roma antica impinguavasi l'erario per mezzo delle confische, e la tortura era frequente, anzi con essa iniziavasi il processo; nè questa crudeltà è senza ragione per coloro che confondevano il diritto colla morale, chiamandolo *ars boni et aequi*, e definivano la giurisprudenza: *Divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia* (1). A tali pene Federico aggiunse quella terribile delle cappe di piombo, che consisteva nel chiudere il condannato entro vasi roventi in cui liquefacevasi il piombo, e questa pena fu il segnale delle sevizie che bruttarono i secoli di mezzo. Usavasi a quei tempi la forca e la decollazione

(1) Riguardo all'atrocità delle pene presso i Romani vedi: Cod. tit. *Si quis imperatori maledixerit*, ad Leg. *Juliam maiestatis*.

Digitized by Google

a cui per giunta si aggiungeva il supplizio dei tratti di corda, ma sovra tutto va celebre la galera per cui ponevansi i pazienti nei fondi di una nave e tenendoli legati percuotevansi crudelmente per far loro dar di remo, e la quaresima di Galeazzo Visconti, così chiamata perchè durava ben quaranta giorni. Fino allo spirar di questo tempo, nei dì dispari al condannato si amputava un braccio, o per rovinargli le piante, lo si faceva camminare sui ceci a pie' nudi; nei pari gli si dava riposo perchè potesse sostenere il supplizio del giorno di poi. Per formarci un'idea della prodigalità con cui ne' tempi antichi irrogavasi la pena di morte, giova riportare alcune memorie di persone giustiziate a Bologna, contenute in un documento che cita l'illustre Federico Sclopis (1):

« 1540, 6 giugno. — N. N. fu appiccato colla ma-
« schera al volto, non sapendosi chi sia nè per qual
« delitto.

« 1549, marzo. — Due appiccati con capestro indo-
« rato per aver fatto indorature false.

« 1559, 26 aprile. — Uno sbirro fu appiccato per
« aver data una sassata alli scolari il giorno adietro
« alle hore ventitre, e la matina seguì la giustizia,
« e ciò fu fatto per evitare un tumulto de' scolari già
« cominciato, essendovene allora in Bologna un nu-
« mero di quindici mille.

« 1561. — Uno appiccato per aver rubato quattro
« mortadelle ad un lardarolo.

---

(1) Sclopis, « Storia della legislazione ital. » vol. II, parte 2ª, capo 3°.

Digitized by Google

« 1604. — Uno impiccato per aver sparato un fucile « che non colpì nessuno. »

Nè queste atrocità sparirono coll'avanzarsi della civiltà; celebre è la sentenza contro i regicidi Ravaillac e Damiens, riportata dall'Ellero, di cui ecco il testo: « Sia tanagliato alle mammelle, alle braccia, alle co- « scie ed ai polpacci, inceso con fuoco di zolfo la di- « ritta impugnante il ferro parricida, tirato poscia il « suo corpo e smembrato da quattro cavalli, le mem- « bra al fuoco gettate, ridotte in cenere e disperse al « vento ».

Non vi era a quell'epoca niuna cautela che guarentisse l'imparzialità e la giustizia, tutto era nello arbitrio dei dominanti che facevano ad ogni momento giudizi sommarii crudelmente spicci e fondati sulla falsità e sulla calunnia, e dietro tali sentenze pronunziate da uomini venduti, mandavasi a morte. Chi non ricorda i supplizi atroci che avevano in quei corrotti tempi ridotta omai a lago di sangue la nostra Italia, chi non ricorda il giovine principe Corradino di Svevia, ucciso il 29 ottobre 1278, sopra accuse false od impotenti, da una consulta di satelliti del re Angioino, supplizio che fu esacerbato dalla presenza dello stesso Carlo e dall'orribile decreto del re di uccidere uno dei seguaci di Corradino, il conte Gherardo da Pisa in seno allo stesso suo padre? Non dissimile fu la morte del conte di Carmagnola, soggetto già di tante patetiche descrizioni: tratto a Venezia per occulta trama di governanti e proditoriamente circondato di sgherri, ei fu condotto in prigione, ed istituitosi un collegio di giudici, l'accusato senza potersi difendere,

Digitized by Google

come era barbaro uso della repubblica Veneta, sotto pretesto di tradimento fu condannato ad esser condotto col bavaglio in bocca e colle mani legate al tergo fra due colonne della piazzetta di S. Marco ed ivi gli fu mozzato il capo dalle spalle (1).

In Italia si impiccava e si tanagliava per delitti a cui oggi si applicherebbero appena alcuni mesi di carcere od una semplice multa, ed il Cantù (2) ci racconta che a S. Gemignano in Toscana nell'anno 1258, non avendo due persone pagata la multa di L. 30 a cui erano state condannate, furono, come portava la disposizione di quello Statuto, impiccate; e che al tempo degli Sforza, uccidevansi coloro che alle stazioni non avessero apparecchiati i cavalli pei corrieri milanesi.

L'ordinanza di Francesco I di Francia del 4 febbraio 1534, in cui è stabilita la pena degli inrotati, suona in questo orribile metro: *Les bras leur seront brisés et rompus en deux endroits, tant haut que bas, avec reins, jambes et cuisses et mis sur une roue haute plantée et elevée le visage contre le ciel, où ils demeureront vivants pour y faire pénitence, tant et si longuement qu'il plaira à notre Seigneur des y laisser.* — Ma se orribili sono le forme con cui in Italia applicavasi in tempi anco a noi non lontani la pena di morte, in siffatta barbarie la Francia ci sorpassò ancora d'assai. Durante il regno dell'osceno Luigi XV, allorchè si trattava di infliggere a Damiens

(1) Sclopis, op. cit., vol. II, parte 1ª, capo 9°.
(2) Cantù, « Beccaria e il diritto penale » II, pag. 15.

Digitized by Google

la tortura, avevano i vari dipartimenti usi diversi, ma eguali per crudeltà raffinata; Avignone fra le altre adoperava la veglia, che era un legno a punta di diamante su cui appoggiavasi l'estremità della spina dorsale dell'accusato, producendo così un insopportabile tormento; e Autun distillava olio bollente attraverso a botti porose in cui rinchiudevasi il reo. Nella stessa gentile Toscana, che fu la prima ad infrangere la mannaia, sono celebri le sevizie e gli abusi contro legalità e giustizia che macchiarono la signoria de' Medici, e fra tutti va distinto il celebre processo per l'uccisione di Caterina Canacci nel 1639, in cui si giustiziò forse il men reo dei complici, mentre Veronica Cibo, autrice principale del misfatto, andò impunita. Nè è a tacersi la legge dell'11 marzo 1548, *contro a quelli che macchinassero avverso la persona o stato di sua altezza e dei suoi illustrissimi figliuoli o discendenti*, nella quale legge che fu detta *Polverina*, perchè compilata dall'auditore fiscale Iacopo Polverini, si opprimevano di pene crudeli e di atroci persecuzioni i delinquenti fino a tal segno da colpire anche le doti delle loro mogli.

In mezzo a questa efferata ed assurda crudeltà di pene, in mezzo a questo generale pervertimento di idee, in mezzo a questa sciagurata facilità di far rotolare umane teste nel fango, come sempre i grandi riformatori, sorse Cesare Beccaria. Di elevato ingegno, di forte tempra, di anima grande, inorridì allo spettacolo che gli presentava la colta Europa ed in pochi ma eloquenti periodi mutò faccia, può dirsi, alla scienza penale che accolse con riverenza il suo libro e lo pose

Digitized by Google

fra le opere più insigni di cui sia stata arricchita. Il libro *Dei delitti e delle pene*, uscito non sì tosto dalla feconda penna del suo autore, si die' a correre tutte le regioni d'Europa, ed ovunque scosse gli animi, ravvivò gli sforzi di uomini generosi, invocò riforme presso popoli e governi; e tradotto in parecchie lingue, ebbe l'onore di un commento anche dal superbo Voltaire.

Dopo aver combattuti gli abusi dei tempi anteriori e colpita di anatema la tortura, levò il Beccaria la sua voce potente anche contro il patibolo; ma se in quei desiderii fu coronato di glorioso trionfo, non lo fu in questo egualmente; la pena di morte non scomparì dopo il libro di Beccaria, perchè le generazioni non vollero abbandonare questo funesto retaggio dei padri loro; con tutto ciò fattosi più umano il giure penale e soffocato il rigorismo antico, ci si incamminò a gran passi verso questa grande riforma a cui non è giunta per anco l'umanità, perchè tutte le grandi riforme sono difficili ad esser comprese e tarde a venir maturate. Dopo Beccaria si dettero gli ingegni a coltivare e migliorare la scienza penale, e l'Italia ricorda con gloria i nomi di Cremani, Renazzi, Nani, Nicolini, Romagnosi e Rossi, dietro i cui sforzi mossi dalla potente iniziativa del giureconsulto milanese, la legislazione penale si incamminò per una via di civiltà e di progresso. Fu la pena di morte nei tempi moderni principalmente combattuta da Malanima, Lucas, Pastoret, Livingston, Ducpetiaux, Perez de Molina, e per venire all'Italia ci è grato poter asserire che il voto dei più insigni criminalisti moderni

Digitized by Google

si è manifestato contrario al patibolo. Scrissero fra gli altri contro la pena di morte il Carmignani (*Lezione sulla pena di morte*, Pisa 1836); Puccioni (*Della pena di morte*); Pisanelli (*Lezione sulla pena di morte*); Albini (*Lezioni dette nella R. Università di Torino*); Ambrosoli (*Sul Codice penale italiano*); Tommaseo (*Della pena di morte*), ed Ellero il quale oltre alla sua opera *Della pena di morte* (Venezia 1860) diresse un giornale che ne aveva per iscopo l'abolizione ed in cui scrisse dotti articoli anche l'illustre Carrara.

Alcuni Codici fino dal secolo decorso cancellarono dalle loro pagine la pena estrema, e primo a darne l'esempio fu il saggio Leopoldo di Toscana; egli compiè la grande riforma nell'anno 1786, ed il testo della relazione fatta a Napoleone I dal generale Menou che governava allora la Toscana e citata dal chiarissimo prof. Mancini (1) nel suo discorso alla Camera elettiva, suona in tal modo: « Sarà per lungo tempo « osservato con stupore che la statistica dei crimini « commessi sotto il regno di Leopoldo e specialmente « nei tre ultimi anni, offre un numero di crimini in- « feriore di oltre la metà a quelli commessi durante « un ugual periodo di tempo sotto il governo della « regina d'Etruria, sebbene in questi ultimi tempi ri- « formandosi le leggi dei predecessori, si fossero ag- « gravati i supplizi, ristabilita in Toscana la pena di « morte ed anche moltiplicati i casi in cui ella sa-

(1) V. il rendiconto delle tornate del 24 e 25 febbraio, e 13 marzo 1865.

Digitized by Google

« rebbe applicata. » Si riferisce il generale in queste ultime parole al ristabilimento della pena capitale che si effettuò nelle provincie toscane l'anno 1795, senza che tuttavia (come ne assicura il Carmignani) essa venisse mai eseguita. Mittermaier stesso dai trattamenti che ebbe cogli alti funzionari del Governo Granducale, rilevò esservi la pubblica opinione totalmente contraria, tanto che dovette nuovamente venire abolita l'11 ottobre 1847 da una legge ispirata all'orrore che aveva per le esecuzioni quel popolo, che udendo suonar la campana di morte, invece di accorrere al supplizio, lasciava deserte le vie e ritiravasi tremante a pregar nelle chiese. Dopo l'esempio della Toscana, si ottenne l'abolizione della pena estrema anche nella repubblica di S. Marino, e si constatò nelle legislazioni una tendenza ad umanità e dolcezza. Il Codice penale austriaco del 1852 diminuì i casi di quello del 1803, il Codice vigente in Francia innanzi la Rivoluzione la applicava a 115 casi, quello del 1791 a 32, quello del 1810 a 72, quello del 1832 a 22, il Codice del 1848 finalmente la abolì pei reati politici; si diminuirono pure i casi di esecuzione nel Belgio, in Baviera, in Svizzera ed in America. In Italia ove il Codice penale sardo promulgato il 26 ottobre 1839 e commentato dal consigliere Mittermaier la sanciva per buon numero di delitti, si ottenne nel Codice 20 novembre 1859 una sensibile diminuzione e sparirono completamente le traccie di rigorismo che macchiavano ancora le leggi penali romane sotto il pontificato di Gregorio XVI, in cui distinguevasi la morte semplice e quella aggravata da esemplarità e

Digitized by Google

da tormenti (1), ed il Codice napoletano che sotto il regno di Ferdinando conosceva ben quattro gradi di pena di morte (2).

In quale stato trovasi oggi la questione presso di noi? Nel 1865 allorchè si trattava dell'unificazione legislativa e dell'estensione del Codice penale Sardo alle provincie toscane, uno dei più insigni giureconsulti italiani, il commendatore Pasquale Stanislao Mancini, propose e perorò con eloquenti e dotte parole la grande causa; si discusse, si votò, e la Camera elettiva con 150 voti su 91 si dichiarò favorevole all'abolizione; passata però la proposta al Senato, questo siccome composto delle persone più ligie alle antiche istituzioni la respinse, adducendo la mancanza di una adeguata pena che potesse sostituirsi alla capitale. Si sancirà fra poco il nuovo Codice penale e chi sa a qual meta potranno giungere i nostri sforzi! Non saprei davvero presagire se a noi od agli avversari nostri sia riserbato il finale trionfo, solo temo che la questione sia stata fin qui troppo frivolmente trattata; solo temo che non tutti quei rappresentanti della nazione che posero il loro voto in favor del patibolo, ne abbiano seriamente e profondamente considerata la intima ed assoluta giustizia, ne abbiano prevedute le conseguenze terribili e funeste. Se essi vi pensassero seriamente, non potrebbero lasciare (lo dirò con Mancini) la gloria di questa immensa riforma a coloro che verranno dopo di noi.

---

(1) Sclopis, op. cit., parte II, libro 4°, capo 2°.
(2) Id. id. parte II, libro 5°, capo 4°.

Digitized by Google

II.

La scienza penale.

La pena nelle società primitive. — Vari sistemi intorno alla genesi del diritto penale. — Teoriche assolute, relative ed ecclettiche. — Assolutismo. — Teocrazia. — Vendetta sociale. — Convenzione. — Emendamento. — Riparazione. — Utilitarismo. — Eccletismo. — Fondamento e genesi della pena. — Aspetti sotto cui dobbiamo considerare la pena capitale.

Antica come la nozione di delitto si è quella di pena; colpa ed espiazione, delitto e repressione del delitto sono idee che mai andarono disgiunte, perchè stabilite da natura e rivelate alla mente umana dal superno lume che il Creatore vi infuse. Accettossi adunque nei tempi primordiali la pena siccome una necessità per la convivenza, siccome un fatto che ritrovava la sua ragione nel naturale istinto dell'uomo; si attuava, ma senza norma; si attuava, ma senza ricercare le ragioni filosofiche del se e del come attuar si dovesse. Crebbero di poi e si svilupparono le società, i germi di una civiltà primitiva germogliarono sulla faccia della terra, ma non per anco seppero gli uomini rendersi conto di ciò che erano spinti ad operare, e così per lungo tempo agirono guidati

Digitized by Google

dall'istinto più che da un principio fermo e sicuro come convenivasi ad esseri dotati di intelligenza e di ragione. Fu tardi assai che intelletti profondamente pensanti vollero riandare la ragione giustificatrice della pena, ed anch'essi (causa dei rozzi tempi) caddero in strane dottrine. Prevalse dapprima la idea di taglione materiale che ispirò ancora per gran tempo le leggi romane; *occhio per occhio*, *dente per dente;* prevalse la idea di una offesa divinità che eleggeva gli uomini a suoi vendicatori, quasichè non potesse ella con più sicura e potente sanzione colpire gli infrattori della legge, e da queste idee derivarono le norme pratiche nella applicazione delle pene e tutto il giure penale fu travisato e sconvolto.

Crescea però coll'avanzarsi della civiltà la brama di non agir ciecamente e di stabilire un solido fondamento alla giustizia repressiva, e quindi pubblicisti e legulei si dettero a studiarne il principio giustificativo, principio che non era solo ispirato alle eterne fonti del vero, ma risentiva sempre della sêtta filosofica a cui apparteneva l'autore. Ai primi sorsero contradittori e non fuvvi filosofo che trascurasse di indagare l'origine di questa potente branca della sociale civiltà, la legislazione penale. Di qui le sêtte, i sistemi, le scuole; confuse le prime idee dei maestri, più chiare e precise quelle dei discepoli, siam giunti ad oggi ed ancora le opinioni dei filosofi e dei giureconsulti trovansi discordanti ed opposte. Fu Beccaria (già lo abbiam detto) che inalberò la bandiera degli abolizionisti da noi fedelmente abbracciata; fu egli che destò nel giure penale un movimento inso-

Digitized by Google

lito che si diffuse in ogni regione e richiamò l'attenzione delle menti più profonde. Dopo di lui uomini come un Rousseau, Montesquieu, Hume, Mably, Puffendorf, Kant, Schlein, Romagnosi, Filangieri, Carmignani, Bentham, Rossi, che è quanto dire le più alte intelligenze che abbiano onorate le cattedre di filosofia e giurisprudenza, sorsero a capitanare ed a rendere illustri le scuole intorno alla origine del diritto punitivo, e la lotta si divise allora in tre campi, distinguendosi i seguaci delle teoriche assolute, quelli delle relative e gli eclettici che vagarono incerti fra le une e le altre.

Dovendo pertanto noi trattar qui della pena di morte, è prezzo dell'opera lo esporre le idee con cui dalle varie principali teoriche si giustifica il diritto penale, per poterne trarre quelle considerazioni che faranno d'uopo al nostro assunto.

Teorica assoluta è quella che partesi dall'idea di intrinseca giustizia ed ammette questo principio come quello che direttamente regge il diritto punitivo. Il reo deve essere punito, dicesi; è questo un principio di suprema giustizia perchè il male merita male; egli è un assioma rivelato alla mente umana da Dio stesso col lume della ragione naturale, che andar cercando più oltre? Non trovasi in cotale principio eterno, immutabile, imprescrivibile, la più bella giustificazione del diritto penale? Kant, Zachariae, Tapparelli professano in vario modo queste idee, e modificate alquanto le ha riprodotte recentemente anche lo illustre Mittermaier. Si punirà adunque di morte? Se può provarsi che il reo siasi pel suo delitto moralmente

Digitized by Google

reso meritevole di morte innanzi al tribunale della suprema giustizia, parmi che non si debba indietreggiare; ma divise sono a tal riguardo anco le opinioni degli assolutisti, e laddove alcuni seguaci della dottrina di Kant e di Hegel vorrebbero drizzare il patibolo, Mittermaier ha volto i suoi sforzi ad ottenerne l'abolizione. Accanto a questa scuola sorge l'altra che si ispira alla Teocrazia e di cui può dirsi capo Giuseppe De-Maistre: infallibile è il dettato della scrittura ed ivi si dice che ogni potestà viene da Dio; chi siede al governo di un popolo non è che mandatario di Dio; ecco la giustificazione del suo potere, ecco la facoltà di punire. Se non che è facile vedere come da costoro confondasi l'ordine assoluto ed eterno col relativo e sociale; che esista un principio assoluto da cui si vuole la repressione del male, lo si ammette; ma questo principio regge in una sfera superiore a quella in mezzo a cui ci aggiriamo e viviamo, ed il suo esercizio non può spettare agli uomini. Non si accorgono essi che facendosi vendicatori della offesa maestà divina, ne usurpano i poteri? La sanzione suprema non spetta e non può spettare ad altri che a Dio, perchè egli solo ha i mezzi di valutare la corrispondenza morale ed assoluta che deve esistere fra delitto e pena e di adeguare con una esatta giustizia la punizione al grado di intrinseca reità in cui trovasi il delinquente. Si punirà adunque per esercitare sul reo la vendetta sociale, vi dice Mario Pagano e con lui l'Hume e gli altri sostenitori della teorica della vendetta, e perciò logicamente dovrà punirsi anco di morte, giacchè non comprenderei come po-

Digitized by Google

tesse dirsi esercitata la vendetta se a colui che si è imbrattato di sangue non si mozzi la testa. Ma illogico è il principio su cui si fonda questo sistema, esso fa di una passione detestabile un diritto, esso dà al giure penale ed alla giustizia una fonte immorale: aperta contraddizione che ripugna all'umana coscienza! — Rousseau, Montesquieu, Mably, Pastoret, Beccaria, Filangieri, seguirono in vario senso il principio della convenzione e partirono tutti dalla asserzione di un patto sociale stretto fra gli uomini che esistevano prima in uno stato di libertà naturale ed incontravansi come le fiere nel deserto, fingendo che ciascun uomo nello stringere questo patto cedesse all'intero corpo quel diritto che aveva egli di per sè e che il Beccaria chiama diritto di difesa diretta e ponendo in campo per tal modo una asserzione che sarebbe almeno gratuita, ove non fosse ripugnante all'umana natura. Ma su tali principii avrem bisogno di tornare nel corso di questo nostro lavoro, basti l'averli qui solo accennati. Il diritto della difesa diretta di Beccaria fu da Romagnosi convertito in quello della difesa indiretta: non è l'individuo, dice lo illustre filosofo italiano, che abbia ceduto al corpo sociale il suo privato diritto di difesa, è la società che avendo la facoltà di conservarsi, ha pure quella di opporre un argine al delitto e di difendersi da coloro che col misfatto le muovono guerra; questo diritto non è il complesso dei diritti ceduti dai singoli individui, ma è tutto proprio del corpo sociale (1). Per

(1) Romagnosi, « Genesi del diritto penale » parte I.

Digitized by Google

Romagnosi adunque la sanzione penale necessariamente deve spingersi ove sia d'uopo fino alla morte; ma il difetto di questa teoria, come bene osserva il Rossi, sta nel mirare soltanto all'avvenire; il Romagnosi non trova ragione di difendersi quando il reato è già commesso, egli vuole esercitare la difesa contro ogni possibile delinquente ed in questa difesa che compete alla società, com'egli dice, unicamente in forza dei rapporti dell'avvenire, trova la giustificazione della pena. Si viene con tali idee ad infliggere un male presente solo in prevenzione di un pericolo probabile e futuro, si viene a far servire l'uomo di mezzo (ciò che ripugna alla ragione non meno che all'umana dignità), e poi trovasi in esse, come dice egregiamente il Carrara, la cagione del punire piuttostochè il principio che lo giustifica e lo regge. Dicasi egualmente di Feuerbach e di Carmignani che espressero la formula della necessità politica, formula che mi sembra avere una grande tendenza al sistema utilitario. Alcuni concedettero alla società il diritto di punire solo per emendare il colpevole e fra questi va distinto il tedesco Röder per alcune opere recentemente pubblicate le quali tendono a dare un nuovo indirizzo alla scienza carceraria che appunto a questo principio deve ispirarsi. Del diritto penale non può dirsi egualmente; la correzione del reo è concetto eminentemente umanitario e cristiano, è concetto che se fosse escluso da questa scienza la ridurrebbe alla barbara condizione per cui passò nelle età di mezzo e repristinerebbe forse la tortura e la ruota; ma se può considerarsi come uno degli scopi secondari della

Digitized by Google

pena, non ne è e non ne può essere il vero e principale. Si confonde dai sostenitori della teorica della correzione lo scopo della pena col suo fondamento. Ha ella la società il diritto di migliorare un uomo mediante la coazione? E se anche lo avesse, può egli darsi un miglioramento forzato, può egli costringersi alcuno ad emendarsi? L'emendamento ha per carattere essenziale la spontaneità senza di cui non esiste; esso ha sede nella coscienza, e la coscienza è inaccessibile allo sguardo dell'uomo. E poi come constatare questo emendamento, come distinguere il vero dal simulato? Queste sole osservazioni basterebbero a farci rigettare il principio della correzione come generatore del diritto penale, se pur non ci sgomentassero le pratiche sue conseguenze; esso infatti logicamente escluderebbe la pena nei casi più necessari cioè nei misfatti atroci e nella recidivanza, perchè si avrebbe allora una prova della incorreggibilità del reo, esso non comporterebbe le fredde disposizioni di legge ma dovrebbe essere misurato ai risultati della pratica esperienza. Supposto anche che il Codice potesse dire: Diamo due anni di carcere a Tizio perchè essi bastano a correggerlo ed a mutarlo, come potrebbe poi, attese le svariate differenze di carattere che molto influiscono sulla tendenza a correzione, comminare a Caio, che si sia fatto reo del medesimo delitto, egual pena?

Possiamo citare anche il principio della riparazione sostenuto dal Klein per cui chi ha recato un danno è tenuto a ripararlo, e quindi il delinquente deve colla pena riparare il danno sociale, principio che

Digitized by Google

invece di porgere la giustificazione della pena la denatura; ma soprattutto dobbiamo far parola del sistema utilitario di Hobbes e di Bentham. Esso può formularsi in un semplice entimema; il punire è utile (ed intendesi utilità materiale), dunque si ha diritto a punire; entimema che sa di ateismo e di fatalismo e si riconosce falso al solo annunziarsi! Argomentazione falsa, di una falsità orribile e sanguinosa! Si è inalberato il vessillo su cui è scritta l'eterna sentenza; esultate adunque voi tutti che agognate imbrattarvi le mani del sangue dei vostri fratelli o carpire la proprietà del vicino, e se la terra vi ricuopre drizzate dalle tombe il languido capo perchè il vostro paladino ha parlato! Cercando la giustificazione di quella pena che doveva colpire gli iniqui vostri disegni, egli vi ha insegnato a porli in opra. Vi deriva una materiale utilità dalla morte di quel vostro nemico? E voi piantategli nel cuore il ferro omicida! Ma che è mai, mi direte, quell'interno morso che sentiamo nel cuore? Eh! via, è materia che brulica! Ricordate l'immutabile principio: Ciò che è utile è giusto! — Queste sono le conseguenze dell'utilitarismo di Bentham, di questo sistema che conduce direttamente al materialismo ed autorizza le più barbare carneficine per parte dell'autorità costituita; di questo sistema che non è se non una continua ed aperta bestemmia contro Dio e contro l'umana natura ch'ei mutila togliendone la parte più nobile e disconoscendo la virtù che Bentham stesso chiama: Un ente fittizio nato dall'imperfezione dell'umano linguaggio, mentre per lui la giustizia, la ragione, il buon ordine, non sono che dettati del

Digitized by Google

cerretanismo, dello spirito d'indolenza e di dominio.

Dopo le teoriche relative ed assolute viene l'eccletismo apertamente professato dal nostro grande Pellegrino Rossi. Il Rossi per giustificare la pena muove da due opposti principii: dall'ordine morale e dalla necessità sociale; si punisce perchè deve soddisfarsi alla giustizia assoluta, perchè deve mantenersi l'ordine eterno; si punisce perchè indispensabile è la pena al mantenimento dei rapporti vicendevoli che derivano da quello stato di società che è naturale all'uomo e quindi legittimo. Ma l'eccletismo ripugna alla scienza, perchè non essendo essa che una serie di naturali conseguenze che derivano da un supremo principio, questo supremo principio deve essere unico e sicuro; di qui l'incertezza tutta propria degli eclettici che appare qualche volta anche in Rossi e specialmente in quel capitolo del suo *Trattato di diritto penale* che parla della pena di morte.

Rigettate pertanto le teoriche che siam venuti esponendo ed altre che per brevità abbiamo tralasciato, deesi venire alla nostra opinione; gettato a terra l'edificio altrui conviene erigere il nostro e qui l'opera si fa più difficile e scabrosa perchè agevole è il disfare ciò che altri ha fatto, malagevole il sostituirvi un'opera più duratura. Io accetto come principio giustificatore e reggitore di tutta la penalità, la conservazione e quindi il ristabilimento dell'ordine sociale esterno o dell'ordine giuridico che appellar si voglia; e nel professare tal principio, mi giova che le private mie meditazioni si trovino in perfetta consonanza colla opinione degli illustri miei maestri, e siano con-

Digitized by Google

fermate dall'autorità del chiarissimo giurista il professore Pietro Ellero di Bologna, dei criminalisti francesi Trebutien, Ortolan e Bertauld e dell'insigne Mittermaier. Le idee che successivamente sviluppate e portate alle loro conseguenze mi condussero alla formula che ho espressa, sono quelle che verrò esponendo. Esiste Dio e quindi una legge eterna ed assoluta che domina e governa i rapporti tutti delle cose create; questa legge produce due ordini, il fisico ed il morale, secondo che regge i rapporti di cui è materialmente impossibile la infrazione, o determina quelli che esistono fra esseri liberi ed intelligenti; ed in quanto produce e governa quest'ordine morale, dicesi legge morale. La legge morale regola nell'uomo tre specie di rapporti: 1° Quelli dell'uomo con Dio; 2° Quelli dell'uomo con sè stesso; 3° Quelli dell'uomo coll'uomo. Tralasciando le prime due specie di relazioni e limitandoci all'ultima, potrem dunque sempre asserire che l'uomo abbia coll'altr'uomo dei doveri da compiere e perciò dei corrispondenti diritti; giacchè non si avrebbe l'idea di dovere senza ammettere la facoltà di esigerlo in altri. Cotali diritti e doveri non possono attuarsi se non nello stato di società che è connaturale all'uomo, e la società non può esistere senza un potere sovrastante ai singoli individui, senza un ordine che la costituisca e la conservi, ordine che prende il nome di sociale o giuridico essendo inteso a proteggere e rendere sicuri i diritti dei singoli consociati. Se la società è legittima, se non può esistere senza il mantenimento di quest'ordine, e d'altronde vi sono degli uomini che col pravo loro istinto ne im-

Digitized by Google

pedirebbero il mantenimento, essa avrà diritto a combattere e frenare queste volontà refrattarie: ecco la pena ed il giure penale. Non mi sembra che possa darsi più naturale genesi del diritto punitivo, tanto più che essa non può accusarsi nè di teocrazia nè di materialismo, e partecipando di tutte le teoriche, non partecipa, se così mi è lecito esprimermi, di alcuna. Il principio che abbiamo espresso è per noi il primario e vero fine della pena; esso però non esclude che la pena abbia altri scopi secondari e minori. Tuttociò infatti che contribuisce alla conservazione ed al ristabilimento dell'ordine giuridico turbato nella società dal delitto, costituirà un fine secondario della retribuzione penale. Si punirà essenzialmente per conservare l'ordine giuridico, ma secondariamente e subordinatamente si potrà anche punire per emendare il colpevole, per riparare il danno sociale, per prevenire i reati futuri ed anco per ottenere un certo utile, non quello di Bentham, ma l'utile vero che è il morale e che deriva dalla sicurezza in cui trovasi ogni cittadino che la legge efficacemente tutela la sua libertà e protegge i suoi diritti.

Dal principio che regge il diritto penale possono dedursi i requisiti che in corrispondenza ad esso deve avere la pena, altri de' quali sono essenziali, tali cioè che ove non fossero adempiuti altererebbero l'idea di pena, altri meramente secondari e consigliati, altri interni cioè inerenti al suo concetto, altri esterni cioè risguardanti la pratica sua applicazione. Così la pena deve essere afflittiva pel reo, deve essere personale, cioè non aberrante (o meno che lo si possa), morale

Digitized by Google

cioè non corrompitrice nè pel reo nè pei cittadini, adeguata al grado di intrinseca reità del delinquente, divisibile, reparabile, certa e pronta; ma tutti i requisiti della pena si compendiano in due principali, ch'ella cioè sia giusta ed utile al corpo sociale. L'ordine giuridico non è che un piccolo riflesso dell'ordine assoluto ed eterno che regge tutte le umane cose, anzi non è che quest'ordine istesso in quanto si volge a costituire ed a conservare la società civile; ecco adunque come la legge penale è figlia primogenita della morale, e non sarebbe legittima se ne contraddicesse i dettami. Siccome poi scopo della pena è la conservazione dell'ordine sociale, ella deve necessariamente corrispondere nella sua applicazione a tal fine ed esser quindi necessaria ed utile alla società. Questi sono i due supremi caratteri della pena, questi sono i due aspetti secondo cui ci proponiamo di considerare il patibolo ripetendo con Beccaria: Se dimostreremo che la pena di morte non è necessaria nè giusta avremo vinta la causa che l'umanità ci ha affidata.

Digitized by Google

III.

La pena capitale secondo i principii di giustizia e di religione.

L'assenso di popoli intorno alla pena capitale. — Se abbia la società il diritto di togliere all'uomo la vita. — Se la pena di morte soddisfi alle esigenze della giustizia estrinseca. — Se debba la società recidere il membro infracidito. — Cessione dei suoi diritti fatta dall'individuo al corpo sociale. — Se la società subentri nei diritti dello assalito. — Il diritto di difesa ed il diritto penale. — Imperfezioni dell'umana giustizia. — La pena di morte è aberrante. — Le eccezioni alla giustizia. — Il patibolo innanzi alla religione. — Se valga a giustificarlo l'antica legge. — I principii dell'Evangelo condannano la pena capitale.

Presentandosi alle nostre considerazioni il fatto per cui la società colpisce di morte il reo, dobbiamo anzitutto farci a distruggere un argomento che non ha a parer nostro alcun filosofico valore. Dicesi da alcuni, e fra questi dal Rossi: La pena di morte fu sempre in uso in ogni tempo e presso tutti i popoli della terra, può essere mai che l'unanime consenso dell'umanità non faccia fede della giustizia del principio e possa ingannarsi? Non è questo certamente il luogo di enumerare gli eloquenti esempii che ci offre la storia, di popoli presso cui non fu conosciuta la

Digitized by Google

pena capitale; non è questo il luogo di dedurne quelle pratiche conseguenze che fanno all'uopo nostro; ci basti qui l'osservare che quand'anche, siccome piace a Rossi, tutti i popoli della terra in ogni epoca avessero creduto strettamente necessario il patibolo al mantenimento dell'ordine sociale, nulla se ne potrebbe dagli avversari nostri dedurre. Molti errori hanno ottenuto ne' tempi andati l'assenso delle nazioni, eppure oggi sono scomparsi dalla faccia della terra; anche la tortura fu universalmente accettata, ed ora si chiamerebbe barbaro colui che si facesse con vieti argomenti a sostenerla; e se Beccaria ha già trionfato della tortura, perchè non dovrà trionfare anche del patibolo? Una volta accettavasi la pena come un fatto necessario alla sociale convivenza, senza indagarne la filosofica giustificazione; una volta non osavasi nemmeno dubitare che la sanzione penale potesse spingersi fino alla morte; oggi invece l'abolizione conta numerosissimi ed autorevoli fautori, oggi le legislazioni civili hanno cancellata la pena estrema per buon numero di delitti, oggi si impongono numerose formalità, numerosi ricorsi, e si cerca di porla ad effetto nel modo men doloroso al paziente; non avrem noi diritto, se il movimento prosegue, di attenderci che venga licenziato il carnefice ed infranta la mannaia? A costoro non sapremmo meglio rispondere che colle grandi parole del Beccaria: « Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutti « i secoli e di quasi tutte le nazioni che hanno data « pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò che « egli si annienta in faccia alla verità, contro della

Digitized by Google

« quale non vi ha prescrizione »; o colle altre non meno nobili di Niccolò Tommaseo: (1) « I diritti della « umanità non si prescrivono per numero d'anni e « di secoli, nè la violazione loro può dal numero delle « autorità o dalla moltitudine degli esempii essere « santificata ». Dicesi ancora da taluno: Comincino i rei ad abolire la pena di morte; essi uccidono, noi prendiamo esempio da loro; ma sembrami che in un argomento di tanta gravità, indegna d'uomo assennato sia questa che a ragione chiama il Carrara (2) sofistica arguzia; sofistica perchè è ributtante che la società, la quale deve reggersi secondo i principii di ragione, prenda esempio da quegli stessi malfattori che perseguita e punisce; sofistica, perchè da un fatto illecito ed immorale non si potrà mai dedurre la legittimità e la moralità di un altro.

Premesse cotali osservazioni, dobbiamo entrare nella nostra coscienza e domandarci : Donde trae la società il diritto di togliere all'uomo la vita che è il maggior suo bene? Che vi è che giustifichi, anzi renda doveroso cotal suo operare? La società può farsi innanzi a rispondere coll'indigesta mole delle teoriche e, seguendone alcuna, coi principii di questa giustificare il suo diritto; ma, dipartendoci da tutti i sistemi, noi dobbiamo giudicare secondo il fine che abbiam proposto al giure penale, e se anche non lo avessimo formulato in precise parole, giudicheremmo sempre

(1) Tommasèo, « Pena di morte » capo I.

(2) Note al discorso di Augusto Geyer alla società costituzionale di Innsbruch.

Digitized by Google

secondo gli eterni canoni di giustizia e di ragione. Non è in potestà di alcuno di ritogliere una cosa che egli stesso non ha data ed in nessun caso può più ridonare; Iddio ha dato l'essere all'uomo e gli ha proposto un fine, Egli dunque potrà a suo talento togliergli quel bene che gli aveva concesso; all'altro uomo non sarà lecito rapirglielo giammai. L'uccidere un uomo, sia per qualunque ragione, è un distruggere l'opera del Creatore, un usurparne l'ufficio, un contraddirne la volontà, giacchè non distruggendo egli il colpevole, appena commesso il delitto, mostra di volerlo in vita. Se Dio non fa susseguire prontamente al delitto la morte, possiam dire agli avversarii nostri, come lo farete voi? Iddio è l'eterna giustizia, è la fonte suprema di ogni vero, ed il giure penale (l'abbiam veduto) può dirsi non esserne che un riflesso, esso dunque non potrà, nè contraddire alla giustizia assoluta, nè usurparne i poteri. La sapienza popolare dicendo che vita e morte sono nelle mani di Dio, altamente proclama l'inviolabilità della vita umana; essa infatti è per così dire in un ordine sopranaturale, da essa dipendono gli eterni destini dell'uomo, ed a niuno è lecito non che impedirgliene il conseguimento, in esso menomamente turbarlo. Se si asserisse il contrario, che diverrebbe mai lo scopo della creazione dell'uomo? Nè vale la osservazione che fa il Rossi (1) a chi siffattamente obietta laddove esce in queste parole: « Se l'uomo non adempie al

(1) Rossi, « Diritto penale » lib. II, cap. 4°.

Digitized by Google

« mandato ricevuto da Dio, dovrà imputarsi alla « legge che lo condanna? La cagione della morte è « nella legge o nel delitto? Allora possiamo proscri- « vere anche l'imprigionamento, perchè il condannato « avrebbe potuto dare al mondo un San Vincenzo « de' Paoli, un Socrate, un Montesquieu ». Sembrami infatti che qui l'autore erri nel valutare i concetti; se l'uomo ha mostrato di non voler adempiere al proprio mandato, potrebbe bene l'assoluta giustizia torgli in pena la possibilità di adempierlo, ma non può dirsi egualmente della giustizia umana; giacchè, quand'anche il non aver adempiuto a cotale mandato, non dipenda dalla legge che lo condanna, non vien punto meno per questa legge il dovere di rispettarlo e di non togliere all'uomo la possibilità di porlo ad esecuzione, subito che la divina giustizia lascia tempo a chi lo ha fallato una volta di riprenderne l'adempimento. Riguardo all'ultima considerazione mi sia lecito osservare che alla società per togliere al patibolo il reo, non è punto necessario il poter prevedere ch'ei sia per divenire un santo od un eroe, basta che ella possa dubitare della morale sua emenda od anche di un miglioramento cagionato dalle lunghe sofferenze della prigionia. Scopo del diritto penale è la conservazione dell'ordine giuridico, non dell'ordine morale assoluto, e ciò che già dicemmo in proposito è qui come in mille altri luoghi a ripetersi, acciò non si cada in una funesta confusione di idee; il volgo, che per usare la frase del supremo cantore, *ha la vista corta di una spanna*, concepisce la giustizia sociale siccome una sanzione della legge eterna det-

Digitized by Google

tata da Dio alle menti umane, legge che vuole il delitto susseguito dalla pena, ma non così dev'essere del filosofo e del giurista. Noi abbiamo assegnato alla pena considerata nella civile società un più adeguato scopo nel mantenimento dell'ordine sociale, e perciò laddove possa credersi che una data misura di pena raggiunga tale scopo, tutto ciò che eccede è esorbitante ed ingiusto, e non ne resterebbe qui che a vedere se la morte e soltanto la morte sia per certi delitti l'unico mezzo efficace a mantenere l'ordine sociale. Odesi dire ad ogni momento: « Non merita egli la morte colui che con crudeltà efferata e per occulte trame attende di notte il nemico inerme e lo assale, immergendogli più e più volte il pugnale nel cuore? » Ma anzitutto colui che siede a giudicare della intrinseca legittimità di un principio, deve aver cura di non lasciarsi dominare da quell'eterno fonte di errori e di guai che è la passione umana, perchè sarebbe grande sciagura se nell'amministrare la giustizia ci si lasciasse reggere da questa fallace guida, anzichè attendere ai supremi principii di ragione ed ai dettati di una sana e retta filosofia; e poi siamo qui in un ordine di cose affatto diverso. Dicasi pure che l'omicida è un iniquo degno di morte, che discenderà mai da questo? Egli sarà iniquo e degno di morte innanzi agli sguardi della giustizia suprema e di Dio che puniscono il male perchè sconvolge l'ordine che governa le universe cose, ma da ciò non deriverà punto nella società il diritto di porlo a morte. La società, giova ripeterlo anco una volta, punisce perchè ha diritto di conservarsi, e l'ordine sociale è un

Digitized by Google

elemento di sua conservazione; se bastasse, per ipotesi, a questo scopo tener chiuso l'omicida per un mese in una casa di forza, essa non avrebbe diritto di farvelo stare di più nemmeno un giorno. Sarà in facoltà del potere sociale il ritogliere all'uomo, ove sia d'uopo, ciò che ha meramente rapporto col corpo, la libertà che ella stessa sanziona e protegge, la libertà che governa soltanto la vita materiale dell'uomo e lascia libera quella parte spirituale ed interna che gli serve a compiere gli altri rapporti che ha co' suoi simili e con Dio, rapporti che non sono nè possono essere regolati dall'ordine giuridico sociale: ma la vita è quaggiù in terra un bene sopranaturale ed intangibile, perchè sopranaturale ne è la fonte, sopranaturale lo scopo. Se Dio ha creato l'uomo, nell'economia suprema della natura, quest'uomo è destinato a compiere l'ordine morale universo, ed a mantenere l'armonia che hanno tra loro le cose; non può concepirsi come il Creatore possa permettere che venga distrutta l'opera sua, anzi deve ripugnare alla retta ragione che cotal distruzione venga in qualunque modo operata. « La società, dice egregiamente il Car-
« rara (1), è uno strumento coordinato alla tutela della
« legge giuridica, quindi se la legge eterna ha detto
« all'uomo, tu non puoi volontariamente cessare di
« esser persona, deve aver detto alla società, tu non
« puoi sottoporre l'uomo ad una pena che distrugga
« la sua personalità; l'ammettere la creazione di es-

(1) Carrara, « Programma », parte gen., § 662 in nota.

Digitized by Google

« seri destinati ad un fine, e la facoltà in cotesti es-
« seri di distruggersi a vicenda, implica contraddi-
« zione. »

L'idea del taglione che ispira la pena di morte non è nemmeno materialmente attuabile, perchè è impossibile valutare fedelmente le pene sofferte dall' offeso per infliggerle anche all'offensore, e poi se si ammettesse tal principio, bisognerebbe necessariamente procedere fino alle estreme sue conseguenze: si strazi adunque il corpo a chi ha straziata la vittima, si tagli il braccio a chi lo ha reciso al fratel suo, o se ciò è riconosciuto immorale, se questa carneficina è omai sbandita da tutti i codici delle nazioni incivilite, non si invochi il principio del taglione a giustificare la pena di morte. Vero è che nella pena entra l'idea di retribuzione, ma di una retribuzione moralmente adeguata al delitto, tale cioè che risarcisca il male prodotto da quello e ristabilisca l'ordine che esso ha turbato, giacchè la pena civile deve, al dir dell'illustre Tommasèo, risanare moralmente e nell'offensore e nell'offeso la ferita del male aperta dalla colpa.

La società ha mezzi imperfetti per valutare la gravità dei reati e la sua sanzione che pur sempre deve essere adeguata a cotali mezzi, non può spingersi fino all'estrema. Chi potrebbe infatti determinare in modo assoluto e preciso, il grado di intrinseca malvagità di un uomo? Se ne avranno dei segni esterni ma fallibili sempre ed imperfetti, nè mai si potrà, a cagion di esempio, asserire: Tizio è moralmente reo fino al tal punto, ed al tal punto di reità corrisponde

Digitized by Google

il tal punto di pena; eppure la legge aggiudica egualmente la pena di morte a misfatti che hanno diversa la loro imputabilità morale. La reità di un individuo è infinitamente graduabile, la pena estrema non lo è punto, ecco come ne appariscono se non l'iniquità, i pericoli almeno. Che diremo noi delle leggi inglesi che mozzano il capo ad un ladro di 40 scellini come ad un parricida? Ed anche che la morte si limiti ad un sol genere di misfatti, risponderà essa perciò alle esigenze della giustizia? Quando mai fra due delitti non vi saranno circostanze anco minute che facciano l'un caso più grave dell'altro? Eppure se volesse applicarsi la morte secondo i principii di estrinseca giustizia, essendo essa la pena estrema, non dovrebbe che al delitto estremo nella sua reità applicarsi, e resterebbe sempre a provare che nel giustiziabile la perversità è giunta a tal grado che da nessuno potrà mai venir superata, che dal reo fu messa a pericolo la società all'estremo grado, e che il danno sociale che deriverebbe dal non punirlo di morte, non può spingersi più innanzi. Cotali cose non potranno umanamente provarsi giammai, e se non si provano dov'è la giustizia distributiva? Non si può a questa difficoltà ovviare reputando gradi della morte quelle alleviazioni o quei tormenti che la precedono, l'accompagnano o la seguono; i tormenti, oltre ad essere impotenti, sono omai rigettati e colpiti di anatema dal senso morale dell'umanità che sdegna d'assistere ad un macello di carne umana, e se essi non ponno dirsi gradi, lo saranno tanto meno quelle formalità che in molti luoghi circondano il patibolo; si vada

Digitized by Google

a morte coronati di lauro al suono di musicali concenti, o coperti il capo di un velo ed a pie' nudi, la morte non è che una sola.

È strettamente vero l'assioma: *In delictis spectatur voluntas;* è strettamente vero che nel punire devesi aver riguardo all'elemento etico che entra nel delitto, ed al danno morale recato alla società dal delinquente, e se così è, come potrà punirsi di morte un delitto sol perchè entra in quella classe che contenendo ordinariamente i più gravi, fu prescelta per la pena estrema? Come potrà mandarsi al patibolo un omicida sol perchè omicida, sebbene esistano altri delitti in certi casi effettivamente più gravi e più dannosi alla società, delitti che pur non vengono mai colpiti dalla scure? Perchè non si puniranno di morte i disseminatori di errori immorali e funesti che uccidono le anime, corrompono la società, pervertono la coscienza, e sono tanto più gravi dell'omicidio quanto più importante è la vita morale che la fisica, tanto più gravi dell'uccisione di una o più persone, inquantochè ne possono uccidere centinaia e migliaia? Se ciò non si ammette nemmeno dai sostenitori della pena capitale, noi abbiam diritto di ottenere che non si cali la scure sùl collo dell'omicida: vi sono colpe e funestissime colpe che sfuggono al ferro non solo, ma ben anco al sospetto della giustizia repressiva; chi ne guarentisce adunque che la morte non abbia a colpire uomini men rei di alcuni altri che liberamente respirano e godono la vita?

Si è giustificata la pena di morte ammettendo nella società che può e deve conservarsi il diritto a tagliar

Digitized by Google

di netto il membro infracidito, per salvar gli altri dalla corruttela; ma tale idea oltre al supporre provato che per la conservazione del corpo sociale sia affatto indispensabile il tagliar questo membro (ciò che non lo è punto) muove da un principio falso ed assurdo. Si è dovuto da coloro che opinano in tal modo e fra essi dal prof. Vera di Napoli nel suo libro *Della pena di morte*, estinguere l'idea di personalità umana e farla schiava di un concetto più generale e più esteso, lo stato, incensando a questo nuovo idolo, a cui deve ogni personale interesse, ogni individuale diritto venir sacrificato. Dai Romani infatti consideravasi colui che si fosse macchiato di delitto siccome escluso dal corpo sociale (*ex lege*) e non capace di rientrarvi (1); e queste idee conservate nelle antiche legislazioni inspirarono e il marchio e la gogna e l'infamia proclamata di diritto, tutte pene immorali perchè di loro natura tendenti a demoralizzare ed a corrompere il reo. Ma può egli oggi il concetto dello stato prevalere fino a tal segno su quello della individualità e della dignità personale, ripetendosi impunemente il terribile principio: *Salus populi suprema lex esto?* A me pare che il progresso della filosofia e delle scienze abbiano assai posto in chiaro l'opposto assioma, non essere cioè l'individuo che è fatto per la società, ma la società per l'individuo; la società non è che una

---

(1) Vedi Cod.: *de poenis*, 17. — Il Digesto (*De his qui notantur infamia*, III, 2) definisce la ignominia *ex edicto* consistente nella perdita del *jus bonorum* e del *suffragium*.

Digitized by Google

riunione di uomini, essa è creata per tutelare i diritti di cui i singoli le affidano la custodia; se adunque il principio della individualità è quello che la costituisce, dovrà alla sua volta in essa trionfare. Bene in altro modo che col recidere il reo dal corpo sociale deve la società ristabilire l'ordine turbato dal delitto; chè anzi uno dei più potenti mezzi a cotale scopo da noi proposto alla pena, si è lo emendamento ispirato a quelle idee tutte umanitarie e cristiane che hanno oggi riformata la scienza penale: non devesi adunque mozzando al reo la testa od apponendogli un segno di eterna infamia, impedirgli di riacquistare la perduta stima e di ottenere la morale sua riabilitazione, perchè il mutamento della volontà prava è il più potente e vero rimedio al delitto, perchè il diritto alla riabilitazione è un diritto sacrosanto, stabilito nell'uomo dalla natura e da Dio, diritto che la società è tenuta a rispettare e che si leva potente a condannare il palco di morte.

Chi ne assicura che il male stesso commesso dal reo non abbia la sua prima origine in un vizio od in una grave negligenza della società che lo punisce? Eppure le società più demoralizzate sono quelle che più ergono patiboli: non si protegge la pubblica morale, si mantengono in vita perverse istituzioni e poi si uccide il reo che forse per mala educazione ricevuta in una società corrotta si è indotto a delinquere!

Alcuni adducono in favore della pena di morte la tacita renunzia che l'uomo fece della sua vita quando si fosse reso colpevole di misfatto capitale; e questa teoria che è quella di Rousseau e dei suoi seguaci,

Digitized by Google

fondasi sul supposto di una vita naturale in cui gli uomini viveano isolatamente e casualmente incontravansi come le fiere nel deserto, e sulla stipulazione di un patto con cui, a proprio vantaggio ed a migliore assicuranza dei loro individuali diritti, strinsero fra loro un nodo di vicendevole fratellanza. Sarebbe inutile farci qui a ripetere i numerosi ed irrefragabili argomenti con cui fu questa dottrina da ogni assennato filosofo rigettata; ci basti considerare l'impossibilità morale di stringere un patto fra uomini non collegati tra loro da alcuna società preesistente, sia pur semplice e rozza, l'impossibilità in questi uomini di svolgere le loro fisiche facoltà e di mantenersi, di sviluppare senza favella e senza tradizioni la intelligenza, e di soddisfare alla brama innata nell'umana natura di rivolgere ad alcuno gli affetti del cuore; laddove anche il naturale istinto socievole che accompagna l'uomo fin dalla culla e le unanimi tradizioni dei popoli della terra non combattessero questo supposto. Rovesciata la base, cade pertanto tutto l'edificio; falsa questa pretesa stipulazione, falsa anche questa pretesa rinunzia. E poi se pure esistesse, avrebbe ella un valore morale? No; perchè la vita non è nelle mani dell'uomo, essa è un mezzo indispensabile al conseguimento di un fine supremo imposto da Dio agli esseri nella creazione, fine che se venisse deluso sconvolgerebbe l'ordine di natura. Se l'uomo potesse cedere all'altr'uomo il diritto di ucciderlo, perchè non potrebbe togliersi egli stesso la vita? Voi mi dite che l'eccellenza del fine renderebbe giusta questa cessione, ma io vi nego che il fine possa mai giustifi-

Digitized by Google

care i mezzi, e non so comprendere come esistendo dei bisogni egualmente imperiosi che spingerebbero l'uomo a togliersi la vita, egli non possa, ammesso il vostro principio, togliersela giammai. Nè vale il dire che l'uomo non avrebbe in quel caso patteggiato con un solo, ma con cento, con mille, con più milioni; se illecito è il contratto, sarà il numero dei contraenti che lo renderà equo e secondo diritto? Ma quand'anche si potesse ammettere nell'uomo la facoltà di farsi uccidere all'avverarsi di quella condizione fatale che pende come la spada di Baldassarre sul suo capo, io vi potrei sempre domandare coll'illustre Tommasèo: « Dov'è scritto, in qual codice, in « qual bronzo, in qual testo, in quale corteccia, che « gli uomini rinunziano alla testa propria se non sa « stare a segno? E dov'è egli segnato il limite etico « o politico di là dal quale l'uomo perda la testa? « D'un rogito così esorbitante ne dovrebbe pur rima- « nere tradizione più chiara, e dovrebbe pur rinfre- « scarsene di tanto in tanto la memoria a coloro che « in forza d'esso risicano di sentirsi divisa dal tronco « la sede della memoria ».

Soggiunge il Puffendorf a proposito di pena estrema, che come una mescolanza di due sostanze semplici ha delle qualità che queste sostanze non avrebbero se fossero isolatamente prese, così la società composta di molti uomini può avere diritti che l'uomo singolo di per sè non avrebbe: ma se noi possiamo comprendere che la società abbia poteri e diritti maggiori che gl'individui singolarmente presi, in quanto che ne rappresenta la volontà collettiva, non com-

Digitized by Google

prendiamo punto come una cosa che in se stessa è centraria ai principii di ragione ed alla umana natura, possa divenire legittima perchè ad un corpo composto di più migliaia di persone, piuttostochè ad una sola, ne venga affidato l'esercizio. E se pur ciò fosse provato, non sarebbe provata che la mera possibilità del diritto di porre a morte, chi ne avviserebbe che veramente esso è sorto? Per provare il diritto di infligger morte, è d'uopo provare la legittimità dell'atto, anzi il dovere di porlo ad esecuzione, e con ciò siam di nuovo al principio delle nostre ricerche.

Dicono alcuni che la società esercita il diritto dello assalito ed uccide quasi per procura, ma costoro evidentemente confondono il diritto punitivo con quello della difesa individuale; e giacchè di tal confusione abbiam toccato, ci giovi accennare ad un altro errore che macchia le argomentazioni di molti fra i sostenitori della pena capitale, e in mezzo ad essi è ad annoverarsi il prof. Vera nell' opera citata. Se il bene della vita, essi dicono, può alienarsi allorchè si tratta della difesa, se lo Stato può disporre della vita dei cittadini, quando minacciato dalle armi straniere chiama le braccia de'suoi figli a difenderlo, perchè non ne potrà poi disporre, allorchè si tratta di tutelare i buoni e di guarentirne i diritti? E Romagnosi soggiunge: Se la pena si irroga in difesa del corpo sociale contro ogni futuro delinquente, e se nella difesa si può uccidere l'assalitore, perchè non si potrà per difenderci dal reo, togliergli la vita? Per rispondere a costoro ne corre qui l'obbligo di chiarire alquanto le idee; se un uomo proditoriamente mi assale

Digitized by Google

e pone a repentaglio la mia vita, se io non ho o credo non avere altro mezzo per salvare contro la sua ferocia la mia esistenza, ho diritto di sparar l'archibugio o di immergergli la spada nel cuore; ma poniamo il caso che mi sia facile levargli il ferro di mano o porlo altrimenti nella impossibilità di recarmi offesa, potrò io allora fargli varcare le soglie tremende della vita? E se, dopo averlo reso impotente, per rappresaglia lo ponessi a morte, non eccederei il mio diritto e non agirei perciò colpevolmente? Perchè il diritto di difesa riunisca in sè quelle condizioni il cui assieme è detto dai giureconsulti e dai moralisti *moderamen inculpatae tutelae* e che del diritto stesso è scaturigine e principio, richiedesi che l'aggressione sia presente e che la minaccia sia giunta a tal segno da porre in aperta incompatibilità e contraddizione la vita dello assalito con quella dello aggressore; il diritto poi è tutto proprio dello assalito o di chi lo soccorre nel momento dell' aggressione ed al cessar del pericolo esso pure viene meno; cotalchè se, per cagione di esempio, vedendomi aggredito da un ribaldo, alle mie grida accorressero alcuni amici a difendermi, ma non ostante la loro difesa, il ribaldo riuscisse ad uccidermi, si spegnerebbe subito dopo la mia morte nei miei soccorritori il diritto di porre a morte colui che mi aveva aggredito. Se adunque la pena colpisce il reato condotto già a termine, mentre al diritto di difesa richiedesi che il pericolo sia inevitabile e presente, se questo diritto di difesa è tutto proprio dello assalito e da lui non può trasmettersi in altri, come lo si potrà invocare in favore della pena di morte,

Digitized by Google

come si potrà dire che la società uccide per mandato se non si riconosce in questo preteso mandante il diritto di conferirlo, ed esso sarebbe quindi illecito e contro diritto? Nessuno ne dice che la società subentri nei diritti dello assalito, essa ha diritti suoi proprii, ma li deduce da ben altra fonte che dalla difesa individuale. Il dire poi che siccome lo Stato può sacrificare la nostra vita sul campo di battaglia, così potrà sacrificarla anche sul palco di morte è un paragonare il martirio di chi cade per la patria sotto le spade nemiche, colla ignominiosa fine dell' assassino in sul patibolo (giusto paragone perchè ponno esser martiri qualche volta ambedue!). — Quando la patria è dai nemici messa a pericolo, si aggredisce direttamente la vita nostra e delle mogli e dei figli, ci si minaccia direttamente la spogliazione di ogni nostro avere, noi abbiamo diritto di impugnare la spada perchè abbiamo diritto a difenderci e non potremmo difenderci se la tenessimo nella vagina. Nella aggressione dei nemici pertanto ricorrono gli estremi della difesa, pericolo imminente, sciagura certa se non si ferisse; ma non egualmente procede la bisogna allorchè trattasi di pena; in essa piuttostochè una lotta fra eguali ad armi pari, noi vediamo da una parte l'autorità sociale che fa sfolgoreggiante mostra di tutta la sua potenza, dall'altra il reo avvinto di catene e posto nella impossibilità di recare offesa a chichessia: nel nemico noi ravvisiamo un uomo che ove restassimo inoperosi, ci toglierebbe la vita od almeno le sostanze, nel reo invece non vediamo che un essere il quale ha attentato ai nostri diritti, ma omai è vinto

Digitized by Google

dalla pena, nè ci è lecito prevedere se sottraendolo alla morte vi attenterebbe una seconda volta, o laverebbe colla sua condotta l'onta delle colpe antiche; nella pena finalmente non esiste quell'imminente ed inevitabil pericolo per la nostra esistenza, che può solo autorizzare l'uccisione di un uomo, ma questo pericolo quand' anche esistesse non sarebbe che una mera eventualità probabile e futura, e non potrà mai per una eventualità versarsi anco una stilla di sangue umano. Non è un diritto quello che ha lo Stato di disporre della vita dei cittadini quando la patria è minacciata, è una dura necessità dal cui inadempimento deriverebbe lo sfacelo del corpo sociale, necessità che come vedremo non esiste in favore della pena di morte. Se tutti asseriscono che verrebbe meno la società qualora non si frenasse l'ardor dei nemici, non si è udito fin qui niuno asserire che la società perirebbe se si risparmiasse ad un delinquente la testa.

Un grave e potentissimo argomento contro la pena di morte noi lo ritroviamo da un lato nella sua irreparabilità, dall' altro nelle imperfezioni dell' umana giustizia. Il requisito della remissibilità e della reparabilità non forma al dir di Pellegrino Rossi (1) un principio assoluto, ma è solamente una regola di prudenza, un precetto di politica saggezza. Se posso accordarmi coll'illustre criminalista in ciò che riguarda la reparabilità della pena, perchè giusta le sagge sue considerazioni è del carattere di pena il non essere

(1) Diritto penale, lib. II, cap. 5°.

Digitized by Google

suscettibile di vera riparazione, per ciò che riguarda la remissibilità, mi è spiacevole dover da lui discordare. Io mi so bene che quand' anche si faccia cessare l'imprigionamento di un preteso delinquente, non si distruggerà per questo il germe delle malattie che ha contratte e le funeste impressioni che possono aver prodotto in lui un indebolimento delle sue facoltà intellettive, e quindi l'idea di reparabilità non è essenziale al concetto di pena e solamente costituisce un precetto che deve soprassedere alla retta amministrazione della giustizia penale; ma debbo distinguere fra remissione e riparazione, fra reintegrazione e troncamento. La pena se non è spesso reparabile, deve sempre essere remissibile, deve potersi troncare ad ogni istante, e tal requisito trova un solido fondamento nella fallibilità dell' umana natura. Chi può guarentire i giudici da un errore funesto? Si avrà, è vero, la presunzione, fors'anco la più grande probabilità in favore della verità di un giudicato, ma non se ne potrà aver mai l'assoluta certezza morale; combinazioni incredibili e fatali si rovesciano alle volte sul povero imputato e par che congiurino contro la sua libertà e la sua vita, nè vale l'attendere a tutti quei mezzi che la legge e la ragione suggeriscono per formarci l'interna convinzione della reità di un individuo; tutto supera qualche volta la forza delle circostanze, la sciagura, il caso. Ne avemmo un tremendo esempio nel povero Lesurques che fu condannato innocente nel capo quale assassino del corriere di Lione; ne abbiamo altri non meno lacrimevoli nelle condanne di Filippi, di Rosaria Dolci, di Renosi e del Forna-

Digitized by Google

retto di Venezia, la cui memoria rimase sì profondamente scolpita nell'animo del popolo addolorato, che prima di pronunziare una condanna capitale avvisavansi i giudici per mezzo di un paggio che ripeteva loro le tremende parole: Ricordatevi del povero Fornaretto! Dovrebbe scriversi nelle aule di giustizia la grande sentenza: *Peggio è mille volte condannare un innocente che assolvere cento rei*, ed in questo principio altamente proclamato dalla civile filosofia, dovrebbe trovare ogni giudice sufficiente motivo a non vergare la fatale sentenza.

Quante imperfezioni non si riscontrano nella applicazione della legge, nelle forme del giudizio e nei criteri che servono a produrre la funesta convinzione dei giudici! Tutto può dipendere da un fatto di lieve importanza, eppur tale che decida dell' inestimabile prezzo di una vita umana e del destino di un'anima che può esser capace di cose grandi, più forse e molto più che quella dei giudici, e chi con tali idee non pronunzierà con trepidazione il motto fatale? Un perito giudiziario che confonda la macchia di un liquido velenoso con quella di altra sostanza innocente, dice il Tommasèo, può esser causa di una funesta morte: e dei testimoni che direm noi? Ponete che un testimone abbia a deporre di gravissime circostanze, ponete ch'egli sappia che le sue parole possono essere il colpo che fa cader la scure sopra una testa umana, ponete ch'egli debba narrare fatti oscuri, dubbi o lontani, sicchè la memoria gli fallisca o si rappresenti languidamente una di quelle tante circostanze che costituiscono la moralità del fatto, e poi ditemi, dovrà

Digitized by Google

farsi dipendere dal debole filo della memoria la vita di un uomo? E le risposte e le contraddizioni dell'accusato potranno esse fornire un sufficiente criterio? La rozzezza di un uomo che spesso non intende le interrogazioni che gli vengono dirette, la trepidazione di un uomo che si vede innanzi il terribile fantasma della morte e ne legge spesso il nome scolpito sulla fronte di chi lo viene interrogando, non influirà potentemente sulle sue risposte, non gli oscurerà la mente? La memoria almeno dei fatti minuti non si disperderà in lui? Eppure non è talvolta che una semplice contraddizione dell'accusato colta al volo dall'avvocato del fisco e da lui vestita di nere forme, che decide della sua sorte. Grande sciagura pel trionfo della giustizia finchè vi saranno regi procuratori che frantendono la loro missione a tal segno da tenersi obbligati a guardar sempre con occhi torvi chi siede sul banco degli accusati e cercare argomenti e cavilli per aggravare viemaggiormente su di lui l'infamia delle sue colpe; grande sciagura finchè invece di aggiungere o toglier pesi dall'uno o dall'altro piattello della mistica bilancia che vien loro affidata, si terranno in dovere di gettar pesi a piene mani sol da una parte per farla di lì sempre traboccare! — Pericoli nei periti, ne'testimoni, nel reo; non ne saranno meno nel magistrato che condanna: avvezzo egli a vedere le piaghe dell'umana società far sì di sè lacrimevol mostra in coloro che siedono sul banco dei rei, avrà nell'animo un triste pregiudizio, sarà già volto a severità ed a rigore. Non può darsi infatti, a parer mio, che dopo avere assistito a molte

Digitized by Google

condanne capitali, egli giudichi nell'ultima come nella prima, perchè umana debolezza è quella del non farsi più caso di ciò a cui l'animo nostro è omai avvezzo; se pertanto nella prima ei tremava al pensiero del patibolo ed un senso di umanità gli comandava di usare moderazione e clemenza, dell'ultima troppo spesso non potrà dirsi egualmente. Infelice colui che siede sul banco d'accusa quando una triste esperienza ed una consuetudine fatale hanno spenti o sbiaditi nell'animo di chi deve giudicarlo quei pietosi sentimenti che lo signoreggiavano prima, infelice perchè dovrà forse pagare il fio di non sue colpe!

Un'idea dell'aborrimento che ha il senso morale dell'umanità contro il palco di morte, tolgasi dal disprezzo in cui pubblicamente è tenuto il carnefice. Se l'umanità accettasse il patibolo come derivante dalle leggi di eterna giustizia che chiedono la repressione del misfatto, se ne vedesse la dolorosa necessità per vivere una vita serena e tranquilla, dovrebbe il carnefice esser tenuto in conto di cittadino benemerito della patria, giacchè pel trionfo della giustizia e per la pace de'buoni si addossa il tristissimo incarico di macchiarsi le mani col sangue de'suoi fratelli; se invece la società lo colpisce del pubblico dispregio, è segno cho lo aborrisce e se lo aborrisce perchè dovrà a pubbliche spese mantenerlo? La differenza che ponsi dalla pubblica opinione fra il giudice in causa di morte ed il boia, è singolare a tal segno che ne mostra a chiare note l'irrazionalità delle idee dei nostri avversari; il giudice che condanna al patibolo è uomo giusto, benemerito, venerando, e l'esecutore dei suoi voleri,

Digitized by Google

colui che si presta al grave incarico per porre in atto i decreti della giustizia, è uomo spregevole a tal segno da tenerci a vergogna di essere a lui legati col vincolo di affinità o di amicizia, e fin anco di volgergli la parola. Ma se l'ufficio del boia è un ufficio immorale, perchè di lui si farà un esecutore della pubblica giustizia, mentre giustizia suona morale e protezione di morale; come si potrà ritenere legittima l'opera a cui egli attende? O il boia è uomo benemerito della società, o immorale non è egli soltanto, ma più assai il giudice e più ancora la legge, perchè ei non è che il mezzo di morte, mentre il giudice ne è la causa seconda e la legge ne è la prima. Si ritiene il patibolo come un atto di quella giustizia che pende inesorabile sul capo de'rei, e poi ogni probo operaio avrebbe onta di innalzare l'albero da cui pende la salvezza sociale, ogni uomo onorato aborre dal cooperare anco indirettamente a qualunque opra che apparecchi il supplizio, tutti anzi, se potessero, sottrarrebbero dalle mani del carnefice la vittima che si avvia al sacrifizio, tutti concorrerebbero ad alleviarle le pene di morte. Il carnefice almeno è degno di maggiore compatimento, perchè deve egli stesso trascinare il condannato per le angoscie dell'agonia, fatto già quasi cadavere, e sentirsi opprimere il cuore (almeno se non è una tigre vestita di umana carne) allorchè si vede i panni e le mani imbrattate di sangue, mentre il giudice, pronunziata l'estrema condanna, può uscir dall'aula funesta ed assistere a giocoso festino, senza forse pensare che mentre egli ode il lieto suono degli strumenti, la tromba ferale a cui

Digitized by Google

egli ha fatto dar fiato annunzia che un uomo lascia il capo sotto la mannaia e va incontro ad una eternità dubbiosa e fosca! Deh! se dai nostri avversari ad ogni istante si invoca in favore della pena estrema il senso morale dell'umana famiglia, perchè non potremmo noi qui invocarlo, non più perchè il potere sociale sotto pretesto di conservare la vita di un cittadino, leda il sacrosanto diritto che ha un altro alla propria, ma perchè non la tuteli abbastanza contro una severità fatale, contro un accozzo di circostanze e di casi che diresti fortuiti, e da cui pure può qualche volta dipendere? Si direbbe inumana quella madre che uccidesse l'uno de'suoi figli infermo di epidemico malore per salvar gli altri dal contagio, e la società, la quale non è e non può esser certa che risparmiando il capo del delinquente abbiano a cader quelli de'buoni, ucciderà ella sempre? e non potremmo noi lamentare che qual madre benigna (e lo è per natura e per adozione) invece di curare la piaga del figlio con dolorosi ma efficaci medicamenti, invece di lasciarle almeno la possibilità di rimarginarsi, immergendovi un ferro l'apra e la renda mortale?

Un nuovo e non meno potente argomento contro il patibolo può togliersi dalla sua aberranza: se infatti il requisito della personalità non può perfettamente ed in modo assoluto attuarsi nella pena, perchè sempre ella viene indirettamente a cadere su altra persona legata per qualche vincolo al reo, è d'uopo almeno cercare di andargli meno lungi che ne sia concesso; ora di tutte le pene la estrema parmi senza dubbio la più aberrante. Chi potrà misurare il dolore im-

Digitized by Google

menso ed il danno che pesano sulla povera famiglia del giustiziato? Chi sarà certo che con un colpo di scure non si spengano due o più vite, e la seconda o le altre con ben più tremendo supplizio? Può egli istituirsi un paragone fra il dolore di una madre, di una sposa, di un figlio che sanno il loro caro languir nella carcere, ma vivo sempre e capace di lavare colla emenda il suo fallo innanzi a Dio, e lo strazio crudelissimo nel vederlo salire il patibolo e bagnare col suo sangue le zolle della patria fratricida? Misurisi questo dolore, si valutino le tragiche fatali conseguenze di una pena che colpisce in modo sì terribile una famiglia e più e più generazioni, e poi s'arruoti la scure e s'erga il palco di morte. Sarebbe ancor poco se le conseguenze del patibolo non fossero per la famiglia del giustiziato immorali, ma non così ha dimostrato la esperienza delle umane cose; la viltà ed il disonore immeritato che pesano sui suoi discendenti, è per la forza delle passioni forte eccitamento a vendicare nella società l'onta che avvelena loro la vita. « Se infame già sono, dirà lo sventurato figlio, « sol perchè nacqui da un padre che lasciò sul palco « la vita, è omai mio pane il delitto; succhiamo tutta « questa tazza funesta che la società mi ha presentato « a troncare i vagiti della mia povera infanzia »; e perciò bene a ragione esclama l'Ellero (1): « Come si « educherà la prole del giustiziato quando chiedendo « del padre le si additerà un patibolo? Oh! un padre

(1) « Pena capitale », Venezia, 1860.

Digitized by Google

« cadente, una tenera sposa, dei figli innocenti hanno « un sacro diritto su quell' uomo che scannate; egli « ha altri doveri da compiere; doveri di figlio, di ma- « rito, di padre . . . . . Se il sommo gius vi con- « cede di carcerarlo, di esularlo, almeno da lungi ei « potrà la propria famiglia beneficare e benedire, ma « ove lo uccidiate, voi condannate ineluttabilmente « alla disperazione, all'onta, alla miseria una famiglia « innocente. » Qual diritto, in nome di Dio, ha lo Stato di orbare i teneri figliuoletti di un padre che Dio aveva loro concesso, ed orfanelli costringerli forse ad andar mendicando un pane infame? E che diverranno mai costoro abbandonati alla miseria ed all'onta, se pietoso non gli accoglierà il Signore nelle sue braccia?

Le eccezioni che si vengono facendo alla giustizia per ciò che riguarda la pena estrema, servono a provarne se non l'illegittimità, almeno il timore che della sua legittimità serba il potere stesso che la infligge, timore che sarebbe forse sufficiente, attesa la gravità e l'irreparabilità che le sono esclusivamente proprie, a farla cancellare dalle legislazioni. È veramente strano il vedere i giudici che pel carattere che rivestono di esecutori della legge dovrebbero pei primi essere profondamente persuasi della sua moralità e della sua giustizia, ed applicarla con fedeltà scrupolosa; il vederli, io dico, aborrire per timore di ingiustizia dalla fedele sua esecuzione ed andare accattando pretesti per evitarne o temperarne il rigore: e se ai giudici che ponno dirsi con elegante frase la legge in azione, par troppo rigido il decreto di morte, se una

Digitized by Google

condanna capitale pone in trepidazione e scompiglio la loro coscienza, il popolo che non ne è che spettatore, esulterà forse come al trionfo di un santo principio, come ad un morale progresso della umanità, quando ode annunziarsi che s'è drizzata la forca?

Si fa eccezione alla giustizia promettendo impunità od attenuazione di pena a chi confessa o rivela i complici del suo misfatto; ma questo è uno spingere l'uomo a farsi delatore, è un ledere i sensi morali che talvolta e fino ad un certo grado rimangono ancora nel reo, che può avere ucciso per pravi fini finchè vi aggrada, ma sostenuto sempre dall'idea di un pericolo a cui egli stesso esponevasi nell'intrapresa, dall'idea del proprio coraggio (infame coraggio da ladroni, ma coraggio sempre) e che senza l'utile che voi gli proponete, non si piegherebbe mai forse alla vile delazione ed al tradimento di coloro che gli furono compagni nel gustare i sozzi piaceri dell'iniquità, e cui forse giurò di non tradir mai innanzi alla giustizia penale.

Non credasi di ovviare ai mali che presenta la pena di morte col sancire quel diritto di grazia e di amnistia portato a cielo cotanto dagli amici delle prerogative del monarca. Scrivere nei codici la tremenda parola, sostenere la assoluta impossibilità di cancellarla per evitare il caos sociale, e poi esaltare, lodare, invocare la grazia, è aperta contraddizione. Non è egli la grazia una negazione della legge? Il sovrano od i ministri a suo nome promulgano la legge e vi sanciscono la pena capitale siccome una necessità inevitabile per la prevenzione dei delitti e per la pace dei

Digitized by Google

buoni, e poi il sovrano stesso concedendo la grazia, ne nega la necessità e la giustizia, giacchè laddove veramente ella fosse necessaria e giusta, la società sarebbe in dovere di applicarla, ed il serbare un ladrone alla possibilità di mettere a repentaglio la vita dei cittadini, sarebbe una colpa. Qui non vi è scampo: o giusta la legge ed ingiusta la sua eccezione, perchè lede la giustizia della retribuzione penale e non reprime più adeguatamente il misfatto, o ingiusta la legge e doverosa la completa sua abolizione. — Confessare necessario un rimedio, dice egregiamente a tal proposito il Tommasèo, mentre si può togliere il male, è semplicità crudele. Si dice in favore del diritto di grazia che può talvolta la pena per certe speciali circostanze essere esorbitante ed ingiusta, ed allora esso divien necessario; ma può rispondersi che quando si danno circostanze tali che minorino l'imputabilità morale del misfatto, è un dovere sacrosanto per la società punir meno, e la grazia, perchè doverosa, non è più grazia. Oltre a ciò si riscontrano in essa alcuni difetti che a chiare note ne dimostrano i pericoli e gli inconvenienti. Se si accorda la grazia al reo di un misfatto che sia punito colla pena capitale, non si risentirà il condannato a minor pena? Tenere in carcere chi ha rubato, e rimandare chi si è imbrattate le mani di sangue! Grazia assoluta mi si dirà, non concedesi giammai, sol si commuta la pena; ma da ciò che si potrà mai concludere? Se diminuite al reo di misfatto capitale la pena anco di un sol grado, voi lo punite egualmente di chi ha commesso un delitto da voi giudicato men grave, ed allora a

Digitized by Google

che riescono i giudizi dei vostri tribunali che fra l'uno e l'altro han posto tal differenza di imputazione? Carcere perpetuo per l'omicidio, carcere perpetuo pel ladroneggio, per la rapina? Non avrà egli il men punito diritto a chiedervi la diminuzione di un egual grado di pena? Un altro difetto della grazia stà, per così dire, nella sua forma; concederla alla persona del monarca è spesso un assoggettarla a lacrimevoli abusi; il monarca fa grazia troppo alla cieca, senza leggere, senza meditare il processo; egli è benigno verso colui che non l'odia nel suo governo e trova nei favoriti e nei consiglieri un valevole appoggio; chi potrebbe mai guarentirsi dalle passioni di lui che è pur uomo, ed uomo che si trova più di ogni altro al pericolo di subire le influenze altrui e di ledere la giustizia? Chi potrebbe esser sicuro che la grazia venga sempre accordata al men reo? Io mi penso che spesso non si badi ai men rei, ma a coloro che son seduti in più alta scranna, senza considerare quanto maggior male e per la loro educazione e pel luogo che occupano in mezzo alla società possa da questi operarsi; io mi penso che spesso si accordi ai potenti e si neghi ai tapini; ed è perciò che la coscienza non mi si acqueta vedendo nelle mani di un sol uomo questa potestà tremenda che invece di un rimedio alle imperfezioni dell'umana giustizia, può essere qualche volta ella stessa una ingiustizia sanguinosa e crudele. Non si creda però ch'io non comprenda come possano darsi dei casi in cui non cagioni il delitto quel danno sociale, o quel turbamento che di solito cagiona; e siccome debbo essere coerente al

Digitized by Google

principio che ho stabilito a reggere tutta la penalità, allorchè l'ordine giuridico o non è stato turbato dal delitto, o lo è stato meno, trovo ragione di non punire o di punir meno; ma cotal ragione anzichè dall'idea di liberalità e di grazia, io la faccio discendere da quella di giustizia. La giustizia umana, appunto perchè umana, non deve esser rigida ed inflessibile; deve esser ragionevole, benigna, prudente, ma se vien delusa dalla grazia, giustizia non è più in nessun modo. Anzichè concedere al monarca il diritto di annullare o di commutare le pene, meglio sarebbe il sancirlo in un corpo speciale creato dalla legge fondamentale dello Stato, ma sancirlo soltanto pel caso che il danno sociale derivante dal delitto sia minimo, perchè ne vengano spenti gli effetti, come a cagion d'esempio, l'eccitamento a mal fare, il turbamento de'buoni, lo scadimento dell'opinione della sicurezza individuale, togliendo affatto dalla sua giurisdizione l'annullamento o la diminuzione di pena per cause che modificassero la volontà dell'agente od alterassero la morale gravità del misfatto, perchè lo studio di tali cause deve essere di esclusiva competenza del tribunale che è chiamato a giudicare, ed al suo operato resta sempre la garanzia dell'appello. Così io vedrei annullate due gravissime macchie dell'attuale diritto di grazia: quella di assumere l'aspetto di contraddizione a giustizia venendo per tal modo ad infirmarla, e quella di essere soggetto a gravi abusi, perchè ad un solo ne viene affidato l'esercizio: qui si avrebbe invece un corpo speciale che dovrebbe rispondere dopo aver bene esaminato il processo e valutate

Digitized by Google

le circostanze, deliberando per votazione. Amnistia suona dal greco dimenticanza del misfatto, *oblivione*, ed è una grazia accordata a molti, a tutti coloro che si son fatti rei di un medesimo genere di delitti. Che ella non sia nè possa essere rimedio alla pena estrema, parmi dal fin qui detto assai dimostrato, tanto più che ella è spesso provvedimento di utilità politica anzichè di giustizia, e si accorda allorchè pel soverchio numero de' rei non può punirsi, o dal punire deriverebbe grave pericolo sociale. E della giurìa, di questa istituzione, che dai nostri avversari si invoca come sicuro baluardo di giustizia, come infallibile garanzìa contro l'error giudiciario, che direm noi? Saviamente regolata dalla legge, io non saprei biasimarla, ma non so nemmeno in essa ritrovare un motivo che valga a pormi in quiete la coscienza. Più difficili saranno forse con essa i falli dell'umana giustizia, tanto più se a far cadere la scure si richiederà su 14 giurati il voto di 10; ma l'errore sarà sempre possibile e funesto tanto, che la sola sua possibilità basterebbe a provocare l'abolizione della pena di morte. In generale le eccezioni alla giustizia in fatto di pena capitale sono tutte contraddizioni che provano l'illegittimità del principio; ed opportunamente osserva il Tommasèo che il minacciare una pena così grave e poi non la dare, dopo essere solennemente provato ch'ella è meritata, si è un far giustizia da burla. La legge che impone al reo di sottoporsi al giudizio dei tribunali ed ai tribunali comanda di condannare nel capo, e poi vuole che il reo stesso si divincoli a tutta possa per stornare da se la pena, è un aperto controsenso, è un esempio

Digitized by Google

che dà essa per prima al delinquente, il quale si farà lecito di eluderla, non più per vie legali, ma con modi sanguinosi e violenti.

Considerata fin qui la pena di morte nei suoi rapporti cogli eterni canoni di ragione che debbono signoreggiare non che la giurisprudenza ed il giure penale, tutte le produzioni dell'attività umana, ci resta a discuoprirne l'illegittimità dinanzi ai principii della Religione Cristiana, di cui alcuni si son fatto scudo per sostenerla e levarla a Cielo; maraviglioso contrasto che una dottrina tutta ripiena di carità e di amore si invochi a sostenere la carnificina e la strage ed a legittimare il sangue del fratello dal fratello versato; contraddizione aperta che una Religione la quale rigetta dall'ecclesiastico ministero chi ha tolto una stilla di sangue dall'altrui vene, ammetta a partecipare dei divini misteri ed a prostrarsi innanzi a quegli altari ove continuamente si immola un' ostia di propiziazione e di pace, colui che volontariamente si tuffa ad ogni occasione nel sangue! Eppure la pena deve essere consentanea od almeno non contraddire allo spirito della religione di quei popoli in mezzo a cui viene attuata, perchè i religiosi sentimenti sono la più potente manifestazione della coscienza degli uomini, il più sicuro segno di civiltà.

La religione proclama altamente il dogma della riabilitazione, e la pena estrema vi è essenzialmente contraria, perchè o la annulla o la restringe entro angusti ed insufficienti confini. « Chi può estimare il « prezzo di un'anima (dice un dotto scrittore contem- « poraneo); chi può profetare che l'anima più rea non

Digitized by Google

« possa in breve acquistare i meriti della più retta e « maggiori? Bisognerebbe esser Dio per saperlo, e « più forte di Dio per vietarglielo. » E a chi mi dicesse che nei dì che corrono fra la condanna e l'esecuzione, e nell'atto stesso della morte può il reo fare emenda dei suoi falli, io domanderei coll'Ellero: « Gio- « verà forse a lui l'atroce espiazione del patibolo? ma « che vale un lamento che il capestro strappa al mo- « rente? e s'anco valesse, è questo il modo di correggere « il prossimo? e s'anco lo fosse, n' è poi incaricata la « legge? » Il togliere all'uomo od il restringergli quel tempo che la divina pietà gli concede per fare emenda del suo misfatto, sarà sempre un furto che dalla società si commette contro gli uomini e contro Dio. E che? si oserà dunque fissare al creatore il tempo in cui deve convertire un'anima traviata, si oserà dirgli: per l'emenda di quest'anima noi vi concediamo tre giorni? E se la pena di morte può impedire che un'anima si salvi, chi oserà addossarsi la tremenda responsabilità di mandarla anzi tempo al creatore?

Si pretende di giustificare la pena estrema, adducendo i testi dell'antica legge che in molti e svariati casi colpivano di morte il delitto; ma è ad osservarsi che le disposizioni di quella legge, siccome rilevasi in molti luoghi, si restringevano solo al popolo ebraico: *Fecit nefas in Israel* (dicono i sacri testi), e non solo *fecit nefas*, dal che appare che quella legislazione tutta ispirata alla Teocrazia, desse un aspetto di maggior gravità alle colpe commesse in mezzo al popolo eletto; e poi se la nuova legge non ha totalmente abrogata l'antica, l'ha pure assai modificata e ridotta

Digitized by Google

a perfezione, e lo spirito della prima non è più per fermo lo spirito della seconda, anzi in molti casi lo contraddice e contrasta. Troppo ampiamente si interpretano dagli avversari nostri quei passi del sacro testo da cui vorrebbe togliersi la giustificazione della pena estrema. Se Caino, commesso il suo misfatto, esclamò: avverrà dunque che chiunque mi vegga mi uccida, egli è perchè conosceva tutta la gravità del suo delitto e temeva una adeguata pena; ma di qui punto non discende che l'infliggere cotal pena spettasse agli uomini suoi fratelli; se dipingevasi l'angelo di Dio con in mano una spada infuocata per insegnare che severa è la giustizia divina, non se ne può punto dedurre che di questa giustizia si concedesse l'esercizio agli uomini che sono inetti a valutarla. Ma poniam pure che l'antica legge giustifichi la pena di morte, non è coi principii di questa che noi vogliamo combatterla, sibbene coi dogmi della fede cristiana, e questi stanno a proscriverla ed a condannarla. Non è egli Cristo che insegna lo spirito di mansuetudine e di misericordia? Non è egli Cristo che assolve i peccatori al solo appressarsi, al solo toccargli il lembo del manto? che comanda a S. Pietro di riporre la spada allorchè questi la trae per troncare l'orecchio del manigoldo? che perdona sulla croce ai nemici? — Io non saprei se più chiaramente si possa in vari luoghi delle sacre pagine sancire il principio dell'inviolabilità della vita umana; non vuole il Salvatore la morte del colpevole, *sed ut convertatur et vivat;* Egli dice chiaramente ai suoi apostoli: Il figlio dell'uomo non è venuto a perder vite, ma sibbene a

Digitized by Google

salvarle; insomma tutto lo spirito che informa l'Evangelio e la vita del Salvatore è spirito di carità, di perdono, di amore. Nè dopo gli insegnamenti di Cristo fanno difetto quelli dei Padri della Chiesa, dei Concili e del diritto canonico; chè anzi questa parte di giurisprudenza che pur tanto beneficamente influì sul diritto penale, proclamò sempre la pena estrema siccome contraria ai principii onde era inspirata, sicchè ebbe a dire Farinaccio (1): « *Homicida etiam laicus de jure* « *canonico non potest morte tradi;* » ed altrove: « *In* « *foro etiam contentioso parricidae non puniuntur* « *poena mortis secundum canones, quia Deus non* « *vult mortem peccatoris, sed ut convertatur et vi-* « *vat.* » Tertulliano proscriveva ai Cristiani le magistrature per la necessità di dover condannare a morte, e S. Agostino chiaramente si palesa contrario alla pena capitale nell'epistola 152 a Marcellino, ove intercede la vita dei Donatisti convinti rei di atroci misfatti, e nella epistola 154 al proconsolo Apringio in cui scrive: « *Contende bonitate cum malis, illi scelere immani* « *membra e corpore vivo avulserunt, tu opere mi-* « *sericordi effice ut illa quae nefandis operibus exer-* « *cebant, alicui utili operi integra eorum membra* « *deserviant .... illi impio ferro fuderunt sangui-* « *nem, tu juridicum gladium cohibe propter Chri-* « *stum; illi ministro Ecclesiae occiso extorserunt* « *spatium vivendi, tu inimicis Ecclesiae viventi-* « *bus, relaxa spatium poenitendi.* » Ed in S. Gre-

(1) Farinaccio, *Praxis et theoricae criminalis.*

Digitized by Google

gorio Nazianzeno si legge: « Ricevesti la spada da « Dio, non per servirtene, ma per minacciare e per « sgomentare, onde guarda di serbarla quasi presente « puro ed integro a chi te l'ha data. »

Digitized by Google

IV.

Necessità ed utilità del patibolo.

Se il concetto di necessità valga a giustificare la pena estrema. — Se questa necessità possa provarsi. — Se la possibilità di un nuovo reato e la eventualità della fuga siano sufficiente argomento in favor del patibolo. — Se il terrore possa essere scopo principale della pena. — Contraddizioni della giustizia nell'evitare la pubblicità dei supplizi. — La storia non prova la necessità del patibolo. — Risultamenti della pratica esperienza. — Se la pena di morte sia egualmente valutata dai delinquenti. — Il patibolo e la prigione. — Effetti del supplizio.

Abbiamo nel precedente capo esaminati i rapporti che ha il patibolo cogli eterni canoni di ragione e coi religiosi precetti, ne abbiamo scoperti i difetti e le macchie, e dopo tutto ciò è sorto spontaneo dal più intimo convincimento dell'animo nostro il grido umanitario: Dunque si cancelli dalle legislazioni, si bandisca dalla scienza penale! Ma non avremmo esaurita la materia, se non ristassimo brevemente a considerare la pena di morte sotto un altro punto di vista, quello della necessità e della utilità pratica. Non potendo molti degli avversari nostri farsi arditamente a sostenere la giustizia assoluta della pena estrema, si ritraggono quasi a mezzo vinti, rinchiudendosi

Digitized by Google

entro il concetto tutto relativo di necessario e di utile e ci dipingono all'abolizione del patibolo il disordine sociale che tutto invade, l'efferatezza dei malvagi che non trovando più valido freno, turba la pace universale, la sete di sangue che converte la società in un serraglio di antropofagi o di belve. La pena di morte è la sola che veramente e potentemente atterrisca, gridasi da costoro, perchè non lascia speranza di impunità; se togliete ai mali inclinati questo fantasma, ove andrem noi a cadere? Se non che non pare che la asserzione dei nostri avversari sia validamente sostenuta dai risultati della esperienza. Noi diciamo che il patibolo non è necessario al mantenimento dell'ordine sociale, che esso non è freno valido ad impedire i reati futuri ed a mòralizzare la società; che anzi i suoi effetti sono spesso funesti ed immorali; ed a provare ciò consacriamo le ultime pagine del nostro lavoro, sperando di poterci avviare ad una illazione che trovi saldo appoggio nella indiscutibilità delle premesse, e non possa tacciarsi di mal ferma o di troppo ardita.

Il concetto di necessità anzitutto non vale a giustificare la pena di morte; questa è l'idea che balenò prima alla mente di quei generosi che si fecero a combatterla, e non poteva nascondersi al giureconsulto ed al pubblicista; Albini (1) lo dimostra, e Tommasèo ne è profondamente compreso. Il bisogno sociale quando anche potesse seriamente ed efficace-

---

(1) « Della pena di morte », Lezione III.

Digitized by Google

mente provarsi, non sarebbe argomento per giustificare una pena non legittima in sè stessa, perchè requisito indispensabile della pena è ch'ella si conformi ai precetti di giustizia e di ragione; se li contraddice non è più pena, è rappresaglia ed abuso di potere. Ma ammesso anche che si potesse per tal modo giustificare il patibolo, questa necessità fatale resterebbe pur sempre a provarsi, ed io mi penso che troppo spesso ella sia stata asserita, provata giammai. Se la pena di morte è necessaria, è d'uopo che alla società derivi dal delitto un pericolo non probabile e remoto, ma inevitabile e vicino, un pericolo che ponga in assoluta incompatibilità la vita del reo con quella di alcuno fra gli innocenti, è d'uopo che assolutamente non esista altro mezzo per porre a sicuro i cittadini dalla ferocia del reo, e per allontanare i malvagi dal delitto se non quello di mozzar loro la testa, occorre finalmente esser certi che non ricorrendo a tal mezzo, egli tornerà ad assalire il sacro diritto di esistenza; perchè, giova ripeterlo, l'uccidere per un dubbio, per un timore, ripugna altamente alla ragione, viola l'umana personalità, offende la natura. Ma è mai possibile che tuttociò possa provarsi? e se non si può provare, potrà aversi mai dal legislatore la certezza di una vera ed assoluta necessità che valga a giustificare il patibolo? O la giustizia opera alla cieca, o non può dipartirsi, per mantenere la pena di morte, da tali concetti, che non costituiranno mai un principio inconcusso ed assoluto, ma saranno sempre relativi e parziali. Se non che provata che fosse la pena estrema, e con essa i concetti che abbiamo sopra enu-

Digitized by Google

merati, non subentrerebbe a giustificarla il diritto di difesa? Se la società fosse assolutamente certa che vivendo Tizio verrà qualche cittadino di sua mano scannato, e non resta per impedire ciò altro scampo che immolarlo sul palco di morte, non potrebbe pel diritto che ha di difendersi, a ragione immolarlo? Adunque o la necessità della pena estrema non può efficacemente provarsi, o se si prova, non è più luogo di parlar di pena, devesi parlar di difesa.

Della necessità della pena di morte è impossibile aver mai morale certezza, perchè tale concetto è affatto relativo, e non sarà dato mai porre in sodo le idee che la costituiscono e le danno vita; dovrà dunque condannarsi per un mero pericolo, per una mera eventualità? Sia pur tale eventualità probabile, sarà ella perciò fonte di diritto? Voi punite il reo di morte, possiamo dire agli avversari nostri, per torgli la possibilità di impugnare nuovamente il ferro omicida, ma sapete voi se veramente lo impugnerebbe di nuovo, o se il grido della coscienza, la voce di Dio che può di un reprobo fare un eroe, il terrore di una vita futura, non faranno di lui una vittima di espiazione, un uomo almeno che più non osi ledere gli altrui diritti? Potete voi sostenere che la maggioranza tornerebbe a delinquere, se pur vi è lecito farvi dell'umana natura un concetto sì vile? Che se questa non fosse che l'eccezione, altamente ripugnerebbe ch'ella potesse giustificare un principio di una generalità sì funesta. Voi punite eziandio per atterrire i malvagi, e così ritrarli dal delitto; ma a tale scopo non risponde adeguatamente la reclusione perpetua?

Digitized by Google

Essa è pena terribile in qualche caso forse più della morte; essa può pel carattere di perpetuità che riveste, garantire i cittadini da ogni pericolo che il delinquente torni a funestare l'ordine sociale; ed a tali vantaggi aggiunge quello di esser conforme a giustizia, perchè lascia al reo tempo ed agio alla correzione ed alla emenda, e non lede l'umana personalità che è per lui un diritto inviolabile, sacrosanto. Ma sembrami udir qui dalla schiera degli avversari levarsi un grido, quasi ad accusarne di aver dimenticato nella nostra asserzione un gravissimo concetto, e di aver parlato da uomini senza esperienza e senza senno. Serve forse la carcere, si grida, a rassicurare i cittadini, a difenderci dalle inique trame de' reprobi, se a tutti è nota la venalità de' secondini e le astuzie ingegnose che ne schiudono le porte, se ogni anno ne escono delle frotte, se domani, avvenendo un grave rivolgimento sociale, possono questi ladroni por di nuovo a repentaglio la sicurezza e la pace? Ah no! non resta che un mezzo per assicurarci veramente da coloro che appartengono a questa riprovata schiatta, strozzarli senza pietà, ed appenderli all'albero della comune salvezza. A sì facile ragionamento non mancherebbe per esser completo che una semplice aggiunta: Il pericolo di un nuovo delitto esiste in ogni reo, anzi coloro che sono condannati ad una pena temporaria si troveranno assai più nell'agio di tornare a commetterlo, perchè non l'oro o lo scalpello, ma la giustizia istessa schiuderà loro le porte; tutti adunque si traggano al patibolo, od almeno si mozzi al ladro la mano ed allo spergiuro la lingua, perchè più non abbiano a ricadere nella colpa antica.

Digitized by Google

Vero è bene che troppo spesso si ode annunziare la fuga dei malfattori, e che una rivoluzione sociale potrebbe abbattere quelle mura che li dividono dall'umano consorzio; ma è questa forse la regola generale? Quando si rinchiude il condannato inerme entro una cella, deve supporsi che ne esca o vi termini la vita? E se di cento, nove o dieci riescono ad eludere la vigilanza dei secondini od a comprarne il soccorso, varrà questa eccezione ad autorizzare la strage di tutti? E poi se i condannati escono di prigione, che ne discende? Le celle ove si rinchiude un reo di atroce misfatto devono essere tali da allontanare ogni probabilità di fuga; che se mal ferme sono le sue mura, se voi non sapete chiudere le porte di un torrione, non è ella vostra la colpa? E volete fare al reo scontare la pena di una colpa che commettete voi stessi? Per un pericolo lontano forse e per mille circostanze meramente eventuali, volete applicargli l'irreparabile delle pene? Ma che diverrebbe allora la vita dell'uomo che dev'essere sì preziosa, se per una mera probabilità si troncasse? Può aversi il pericolo della fuga anche pel condannato a morte nel tempo che corre fra la condanna e la pena, tanto più che in quel breve intervallo gli stimoli ed i mezzi vi si faranno assai più potenti; non lasciate adunque a lui campo di ordire le sue trame, ma pronunziata appena la condanna, calate la scure, perchè così toglierete ogni dubbio, e darete agli spettatori un terribile esempio della prontezza con cui sapete colpire il delitto, un esempio che aggiaccierà l'anima entro i loro petti!

Coloro che sostengono come necessaria la pena e-

Digitized by Google

strema, non le propongono altro fine che il terrore dei mali intenzionati, fan di essa nulla più che uno spaventoso fantasma che istupidisce l'animo e pietrifica il cuore; ma la pena non è solo terrore, essa è anche riparazione, non nel senso più ovvio e materiale della parola, ma nel vero suo senso che è il senso morale. Il delitto non ha un semplice danno immediato e parziale, esso ha un altro danno sociale e mediato, il turbamento dell'ordine che la società deve tutelare, lo scandalo di cui è cagione, e questi appunto sono i mali a cui deve la pena ovviare, mali a cui non vi ha che un vero e potente rimedio, la correzione ed il mutamento della volontà prava che violò una volta la legge. Sciagurata quella società che non ha altro mezzo per indurre gli uomini al bene ed allontanarli dal male, se non la paura della cruda severità della pena! E può egli negarsi che veramente altri mezzi ella non abbia? Si protegga la pubblica morale e la religione che è morale per eccellenza, si rimuovano i pubblici scandali che sono funesta cagione di sciagure e di delitti, si provveda alla povertà, si educhi il popolo a sacrifizio ed a virtù (allontanando da prima i falsi maestri che si fanno spargitori di dottrine attossicate di menzogna e di vizio), e poi mi si dica se non si otterranno effetti assai più meravigliosi, di quello che se a mo'dell'imperatore Valentiniano si traessero tutti i delinquenti al supplizio, cominciando da quelli che usano colle bestie modi crudeli e villani. Uomo che per mera paura della pena è distolto dal misfare senza avere altro fine più degno, è uomo vile, e col vostro terrore, se pur

Digitized by Google

riusciste nell'intento, voi non vi fareste che un popolo di vili, mentre non vi è lecito farvi di viltà maestri.

Se il solo terrore giustifica il patibolo, perchè invece di sviarne la pubblica attenzione non ve la concentrerete tutta? Volere agir sugli uomini colla terribilità del palco ed ergerlo come si fa oggi presso i popoli civili entro il cortile di una prigione od in luogo appartato e solitario, condurvi di nascosto il reo ed evitare con accuratezza ogni pubblicità ed ogni rumore, ne presenta l'idea di una giustizia, che si vergogna degli atti suoi, laddove invece uno dei suoi attributi dovrebbe essere la franca e leale pubblicità. Giustizia che si vergogna! non è questa una contraddizione in parole, contraddizione che varrà potentemente a porla in discredito nell'animo degli onesti? Chiami adunque il sacro bronzo ogni cittadino allo spettacolo salutare, un banditore preceda il carro addobbato di nere bende, stia il condannato esposto allo sguardo di tutti, s'erga nel più popoloso centro il palco ferale, o se tuttociò non vuol farsi, si confessi apertamente che immorale ed indegno è chiamare i cittadini a vedere un uomo che si bagna le mani col sangue del fratel suo!

A coloro che sostengono la necessità della pena estrema, possiamo opporre il fatto che dalla maggior parte dei legislatori della terra ella venne fin qui sancita, e non per questo sparì la corruzione, non per questo cessò la terra di essere inondata dallo sciagurato furor de' malvagi. Si sparse da monarchi, da repubbliche, da imperi a torrenti il sangue de'rei e da questo non pullularono se non malfattori, chè anzi la

Digitized by Google

storia costantemente ci ammaestra essere le società più immorali quelle che più ergono patiboli, e ce ne porge un memorabile esempio l'impero romano nei tempi di sua decadenza, e per venire a noi, la rivoluzione che si compiè in Francia il secolo decorso, nelle sue scene di orrore e di strage. Ciò prova a sufficienza che la frequenza delle morti non è spauracchio di delitto, ma causa d'immoralità, od almeno invalido freno contr'essa; gli è come in tempo di epidemia, laddove più il terror della morte dovrebbe tener infrenate le umane passioni, più si dà loro libero sfogo. Ci si potrebbe rispondere col Rossi: Noi ci intendiamo parlare del retto e moderato uso della pena capitale, perchè sappiam bene che la morte prodigata rende l'uomo sanguinario e feroce, e l'avvezza a farsi giuoco della vita dei suoi simili e della sua; ed io voglio menar buona ai nostri avversari la distinzione che ci fanno, concecendo loro che la pena di morte prodigata troppo, rechi immorali effetti che non produrrebbe o produrrebbe in assai minor grado se moderato ne fosse l'uso, ma non so comprendere com'essa valga per ciò che spetta all'intimidazione ed alla prevenzione di nuovi reati; chè anzi tale effetto dovrebbe tanto maggiormente ottenersi quanto più la morte è frequente, lentamente sorbita, circondata di lugubri scene. Aprano del resto gli annali della storia e guardino se il patibolo abbia mai di per sè potuto operare la moralizzazione od il reale miglioramento di un popolo, se esso veramente sia, o non piuttosto la prontezza della pena e l'infallibitità con cui si colpivano i delitti, che in molti luoghi li fece diminuire; ne-

Digitized by Google

ghino che in altri luoghi ov'esso fu tolto, non abbia ricevuto incremento il pubblico ordine, la pubblica quiete. Regnando in Atene le leggi di Solone non si macchiarono i cittadini di sangue come sotto l'impero dell'immite Dracone; Roma fu tranquilla e libera da misfatti solo allora che le leggi Porcia e Valeria stabilivano l'inviolabilità della vita di un cittadino; e modernamente la Russia vide scemato il numero degli atroci misfatti durante i regni di Elisabetta e di Caterina II che non drizzarono mai l'albero di morte, e la Toscana, abolita la pena estrema, ebbe vuote le prigioni e godette, a testimonianza del Botta, il più felice periodo della sua esistenza. Se vi fate ad interrogare i pratici, essi vi risponderanno che e per le osservazioni loro e per le confessioni stesse de' rei, poterono dalla loro esperienza rilevare, non esser tanto la mitezza della pena che spinge i rei a delinquere, quanto la speranza dell'impunità; la certezza della pena assai più che la sua gravità, è valido freno al delitto, e colui che è presso a misfare non sta di solito a fare i suoi calcoli sulla maggiore o minore gravità della pena, ma la speranza di eluderla e di andare impunito è quella che lo sostiene e lo rende funestamente ardimentoso ed a questo fine egli dispone di tutti i suoi mezzi. Or non è egli vero che si scapita in certezza tuttociò che in gravità si guadagna? Se tanto lentamente si va oggi nel pronunziare una condanna capitale, se la legge propone al reo tanti mezzi per allontanar da sè questa pena, se la grazia si concede sì spesso, non gli si presenterà forse la morte come una mera eventualità che in mille modi può allonta-

Digitized by Google

narsi da lui? Io non so veramente come possa conciliarsi la necessità della pena di morte sostenuta cotanto dagli avversari nostri, coi risultati delle statistiche criminali che provano come in ogni luogo si cerchi modo di non eseguirla e da quegli stessi che non vogliono udir parlare di abolizione completa. In Toscana dal 1816 al 1831 vi furono 35 condanne su 42 imputati e dei 35 solo 10 subirono la pena capitale; nel Belgio l'anno 1834 si eseguì una sola condanna di 28 che ne erano state pronunciate; in Danimarca dal 1841 al 1855 si ebbero 80 esecuzioni su 205 condanne, dal 1850 al 1856, 28 esecuzioni su 204 condanne, nel 1852 finalmente su 14 condanne niuna esecuzione, ed a Napoli nel 1851 furono pronunziate 50 sentenze di morte, e 7 soltanto ebbero il loro effetto. Chi non vede dopo siffatte esperienze come la pena di morte venga a perdere anche dal lato del terrore su cui si fondano le più potenti argomentazioni dei nostri nemici?

Parrebbe certo almeno che il patibolo perfettamente risponda al requisito della efficacia da cui si vuol che la pena sia validamente sentita da tutti i possibili delinquenti, ma se più profondamente si considera, non si tarderà a discuoprirne l'insufficienza. In generale, convengo col Rossi, sarà la pena di morte da tutti valutata, perchè la vita è il più prezioso bene che si abbia l'uomo sulla terra, ma dall'uno all'altro parmi che cotal valutazione enormemente differisca; per alcuni ella sarà eccessiva (ed anche questo è male perchè riduce l'uomo a condizione di automa), per altri non grande, per pochi finalmente nulla o pressochè

Digitized by Google

tale. Il carattere del delinquente, le abitudini sue, i principii onde è informato non influiranno potentemente eziandio sulla valutazione del patibolo? Se voi infliggete la pena capitale ad un uomo a cui il sentimento cristiano sopito ma non estinto in cuore, ricordi il castigo degli empi, se per giunta ei non è di tal tempra da saper soffrire la morte qual martirio in soddisfazione alla provocata giustizia divina, otterrete facilmente l'effetto di una disperata e furibonda smania, non condurrete al supplizio che il cadavere d'un uomo; se per contro avrete a lottare con un reo di robusta fibra che niuna fede riponga in una vita futura di rimunerazione o di pena, e che vedendosi aborrito da tutti reputi il supplizio termine di una vita che non potrebbe omai sopportare più a lungo, ben poco sarà da lui valutata la morte, meno forse di una eterna prigionia: e ciò che si è detto dei delinquenti, dicasi pur dei male inclinati; la valutazione della pena capitale dipenderà sempre dalle speciali circostanze che circondano l'uomo del delitto.

Non potrà almeno asserirsi giammai che la morte sia per tutti il massimo dei mali, perchè molti si veggono che arditamente le muovono incontro e la affrontano in mille guise; il numero de'suicidi eccedente di gran lunga quello delle esecuzioni capitali ne prova come da molti non sia valutata la morte come sciagura estrema, ma piuttosto come rimedio d'ogni dolore e a ogni male, e cotal mania de'suicidi vedesi smisuratamente aumentare ne'rei di misfatto capitale per disperazione fatti vili. Che val mai dunque la morte, se il condannato non agogna che un ferro per

Digitized by Google

piantarselo in cuore? — Narrasi anzi di molti che ad altre minori pene preferirono la morte, ed a tal proposito racconta il De-Simoni di un tale che fatto ingiustamente prigione a Pavia, per sottrarsi allo squallore della carcere si accusò reo di misfatto capitale e fu giustiziato.

Può essere ed è veramente il supplizio qualche volta meno disonorevole di altre pene, perchè tutto ciò che è dato alla compassione ed all'umanità si toglie alla infamia; ci si terrebbe disonorati di usar con chi per aver detratto al pubblico erario sia stato rimosso dall'ufficio e spogliato degli onori di cui era stato arricchito, mentre ci si fa vanto di visitare il condannato a morte entro la sua cella per aggiungere la nostra parola confortatrice al passo estremo a cui si sta preparando, per prostrarci con lui sotto l'oscura volta che è destinata a raccogliere le estreme sue voci. Allorchè vedesi il reo che si avvia al tremendo sacrifizio della vita, il ribrezzo e lo sdegno cedon luogo ai sentimenti di pietà e di affetto, e può essere che tali sentimenti signoreggino il cuore cotanto, da far sì che il condannato e nella sua stessa fantasia e nell'animo dei cittadini apparisca martire d'innocenza o d'espiazione, ed allora l'effetto della pena è opposto a quello che si attende la legge.

La prigione perpetua spesso e per molti rei può sembrar pena più grave della morte istessa; molti sono quelli che braveggiano la morte e le vanno incontro ad ogni istante, ma ben pochi reggono al pensiero di condur misera vita in aria fetida e buia senza uscirne giammai, senza mai fissarsi che nelle odiate faccie de'secondini o ne'luridi ceffi degli omicidi e

Digitized by Google

non ad altro presenti che al tremendo pungolo della coscienza che tien loro dinanzi le atrocità de'lor misfatti. Il facinoroso che tutto ha sacrificato alla malnata passione che lo dominava, che per soddisfarla ha posto in non cale la vita istessa, avrà maggior pena che quella di doverla perpetuamente sopire? L'uomo che pone a rischio la sua esistenza per sottrarsi ad una tirannide che forse non viola nemmeno la sua libertà personale, ma solo gli toglie i diritti politici e civili, paventerà forse la morte più che la eterna privazione di quella libertà che cotanto agognava? E che è mai divenuto oggi il supplizio? Dopo la macchina del Guillottin che spicca la testa dal busto in un inapprezzabile istante, dopo gli studi che si vanno facendo per spegnere ad un tratto la fisica sensibilità del condannato e rendergli inavvertita la morte, non si potrà con più ragione dubitare ch'ella venga preferita a quella che lentamente si subisce in prigione, orrenda morte perchè preceduta da una lunga e triste agonia?

Si va tuttodì ripetendo che la pena di morte deve mantenersi per atterrire i malvagi e ch'ella è d'atterrire l'unico mezzo efficace; ma allora perchè non ripristinare le esacerbazioni e gli strazi di cui riboccano i secoli antichi? Non autorizza la dottrina del terrore ogni strage? Eppur si crederebbe inumano chi proponesse oggi tal cosa; la civiltà del secolo decimonono si recherebbe ad offesa se si vibrasse il colpo con una scure arrugginita o poco tagliente, ma vuol che il colpo si vibri; ella uccide, ma con grazia e cortesia, ella strozza ma con umanità e dol-

Digitized by Google

cezza, lasciando prima a quelle membra che debbono soffrir gli spasimi di morte un sospirato e dolce riposo, concedendo a quella gola che dev'essere soffocata o recisa, il conforto di robusti vini e di squisite vivande. Oh compensi crudeli! oh contraddizioni sanguinose e funeste!

Venendo ora ad esaminare gli effetti che il patibolo produce sull'animo dei cittadini, dobbiamo avvertire che quand'anche questi effetti fossero salutari e morali, non lo sarebbero adeguatamente se non per coloro che assistono al ferale spettacolo od abitano la città che ne è teatro, giacchè la semplice notizia di una esecuzione capitale che avvenga in lontana provincia, non può efficacemente influire sulle masse, non può produrre che una lieve e passeggera impressione. Se non che trattenendoci anche agli spettatori del supplizio, potrà dirsi morale il vedere un uomo che tuffa le mani nel sangue dell'altr'uomo? Gli spettacoli di morte non furono sempre spettacoli che induriscono il cuore, e lo rendono insensibile agli affetti più sacri? L'assistere ad una uccisione legittimata per così dire dalla legge, non scemerà nei cittadini l'alto concetto che dell'inviolabilità della vita umana si erano formati? non li avvezzerà a farsi meno caso della morte di un uomo, subitochè la giustizia che tutela e protegge i diritti più sacrosanti, non se ne fa caso ella stessa? Un padre che abbia cura di educare alla virtù ed alla dolcezza il cuore del figlio, lo tien lungi da ogni spettacolo men delicato e gentile, e la società che è madre chiamerà i cittadini a vedere un uomo che cade immerso in un lago del suo sangue

Digitized by Google

istesso? Non si è mai imparato a non versar sangue dal vederne scorrere torrenti, come non si è mai imparato ad usare umanità colla prole vedendo un padre che percuote il figlio per aver percosso i nepoti. Se vuole la legge che si rispetti la vita umana, mostri di rispettarla prima ella stessa; se vuol che si aborrisca dal sangue, mostri ella prima di averlo in orrrore; finchè lo verserà non farà che abituare i cittadini a versarlo, perchè essi potranno credersi autorizzati ad imitare la legge, in cui ravvisano la norma suprema del viver civile. Voler proclamare il principio dell'inviolabilità della vita umana col farsi impunemente a violarla, è contraddizione e menzogna.

Se vuolsi che l'effetto del patibolo sia atto cotanto a migliorare e correggere i cittadini, od almeno ad indurre nell'animo loro un terrore salutare, esso dovrebbe crescere per gli spettatori a dismisura; ma per poterne andar sicuri, bisognerebbe almeno esser certi che essi sono indotti ad assistervi o per cooperare colla giustizia al trionfo della virtù ed alla depressione del vizio, o per salutarmente atterrirsi ed ingoiare, per così esprimermi, un farmaco preservativo contro le future possibili delinquenze; ma chi è colui che si crederà bisognevole di una sì funesta lezione per astenersi dal versar sangue umano? Chi è colui che vorrà scegliersi per maestro il boia? Può essere mai che un uomo sanguinario e feroce che tutto è pronto a sacrificare alla passione che lo trascina, accorra al supplizio per esser col terrore allontanato dal delitto? E laddove tace il grido della coscienza, laddove il vizio è giunto ad abbrutir l'uomo fino a sof-

Digitized by Google

focargli in cuore ogni idea di moralità e di giustizia, varrà l'esempio vostro?

Omai troppo l'esperienza ha provato che non si accorre al patibolo se non per un senso di barbara curiosità; omai si sa che vi rifugge ogni cuor gentile e bennato, e non vi assistono spesso che i mariuoli per soddisfarvi le loro brame immorali. Quasi ogni esecuzione capitale è teatro di un delitto, e poi se ne osa sostenere l'esemplarità ed il bisogno. « È stato « anche statisticamente verificato, dice il Mancini (1), « che il più gran numero delle persone condannate a « morte per atroci fatti di sangue, avevano assistito « altre volte ad esecuzioni capitali, traendone così non « salutare ammonizione, ma selvaggi eccitamenti. » Si ricorra dunque alle statistiche e si vedrà quanto esse provino l'esemplarità dei supplizi.

Se il patibolo fosse veramente indispensabile all'ordine sociale e in esso si vedesse il trionfo della giustizia, non occorrerebbe come a Charlestown mandare a vuoto una sentenza di morte per non trovare chi si faccia ad eseguirla, non sarebbe d'uopo come in Islanda addossare al carnefice della Norvegia i condannati, dopo avere inutilmente cercato un boia Islandese. E gli spettatori del supplizio non bramerebbero di vederne il compimento? Interrogateli invece se vogliano la vita o la morte del reo, ed udrete

(1) Discorso alla Camera dei Deputati, tornate del 24 e 25 febbraio e 13 marzo 1865.

Digitized by Google

levarsi al cielo uno smanioso grido che risponde: La vita! Vedere il reo sciolto dinanzi ai giudici prima che venga pronunziata la condanna, è ben altra cosa dal vederlo estenuato e livido del pallor della morte, allorchè travisato già dalle sofferte angoscie, sta per porgere il capo al manigoldo che stringe il laccio fatale; qui vi si griderà vita da quegli stessi che là gridarono morte, da quegli stessi a cui la vita del reo potrebbe fruttar pericolo o danno. Che se tali sono i sentimenti che informano l'animo degli astanti, piuttostochè reverenza ai decreti della giustizia, attendevi irritazione e dispregio. Col patibolo voi non potete agir sull'uomo che in due modi: o l'idea della morte inevitabile e vicina atterrisce l'animo del condannato a tal segno da privarlo quasi de'sensi, ed allora non condurrete al patibolo che un automa, ed il vedere un uomo forte e robusto che freddamente lotta con chi già può dirsi preda della morte, ecciterà negli astanti un senso misto di compassione e di sdegno che farà loro imprecare alla crudele severità della legge; o il condannato sale a piè fermo il palco funesto e senza tremare si apparecchia al colpo estremo, ed allora gli astanti o lo crederanno innocente, o vedendone il coraggio e la forza, saranno presi di ammirazione a tal segno da dimenticare l'atrocità de'suoi misfatti e concedere tutto alla pietà ed al cuore; sì nell'uno che nell'altro caso le fredde speranze della legge verranno contraddette e deluse.

Il poco terrore della morte trova innumerevoli esempi nelle pagine della storia, la quale prova che nel sangue e nulla più che nel sangue, non si pote-

Digitized by Google

rono soffocare non che i santi principi, le ribalde intraprese. Falaride inventò il toro mugghiante, gli Ebrei lapidarono, i mostri incoronati dell'antica Roma ed i tiranni delle età di mezzo posero in opera i più spietati supplizi, ma il sangue di malfattori da essi versato non pullulò che malfattori più numerosi e più tristi. È degno di nota in proposito l'esempio che ne reca Augusto Geyer nel suo discorso alla società costituzionale di Innsbruch, laddove narra di un tal detenuto nelle prigioni di Rion per nome Cellier che uccise nel 1860 un altro detenuto ed una guardia. Costui condannato a morte il 17 maggio dell'anno stesso, salutando i giudici, con sorriso amichevole disse loro: Vi ringrazio, signor presidente, vi ringrazio, signori; ed in una sua lettera scrisse ch'ei non aveva paura della morte perchè la considerava come fine dei suoi patimenti, ma solo temeva di esser rinchiuso per tutta la vita entro una cella. Nè ciò soltanto; ma 5 mesi dopo la sua morte che avvenne il 16 di giugno, un altro detenuto delle stesse prigioni commise egual delitto uccidendo egli pure una guardia ed un prigioniero.

Dopo gli esempi che abbiamo addotti, dopo le ragioni teoriche e pratiche che a chiarire i nostri concetti abbiamo cercato di raccogliere e di ordinare, ne sembra di poter concludere a buon diritto che il patibolo non è necessario alla società nè per prevenire i delitti, nè per atterrire il reo. Il concetto di necessità e di utilità pratica non varrebbe mai, lo ripetiamo, a giustificare una pena di cui abbiamo a chiare note scoperta l'illegittimità e l'ingiustizia, ma

Digitized by Google

quand'anche a tale concetto volesse darsi un valore produttivo di diritto, ci pare assai dimostrato che dalla esperienza non meno che dalla ragione ne vien negata l'esistenza.

Digitized by Google

V.

CONCLUSIONE

Tutto ciò che abbiam detto contro il patibolo ne pare abbastanza solido fondamento per farci ad invocarne l'assoluta e completa abolizione; se esso contraddice i principi di giustizia e di ragione, se la stessa sua necessità vien dalla esperienza negata, non resta ai legislatori nè può restare altra via che quella di sancirne totalmente l'abolizione e di consacrare solennemente la caduta dell'impero del carnefice e della mannaia.

Se infatti non debbonsi punire di morte i delitti comuni, si dovrà tanto meno colpir colla scure le colpe politiche che sono provocate troppo spesso anzichè da nera atrocità d'animo, da esaltazione e fanatismo; esaltazione e fanatismo che possono trovare la prima origine loro in un sentimento fors'anche generoso e buono. Si vorrà redimere la patria dalla tirannide che l'opprime, si vorrà rialzare le classi infime della società schiacciate ed avvilite da una aristocrazia autocratica e prepotente, si vorrà reagire contro le sevizie di un governo fondato sull'ipocrisia

Digitized by Google

e sulla ingiustizia, e voi ucciderete per questo, anche che i mezzi adoperati non siano legittimi ed onesti? Pazienza se l'autorità che arma il braccio del carnefice fosse conscia ella stessa della sua legittimità, della santità della sua causa! ma troppo spesso usurpazione e ferocia si trovano saldamente congiunte e la coscienza dell'umanità non può che inorridire agli innumerevoli ed atroci supplizi politici di cui furono teatro le nazioni non soltanto nei secoli della barbarie, ma ben anco in tempi vicini alla civiltà del secol nostro. Le colpe politiche più che il nome di delitti riterrebbero meglio quello di errori; di esse, dice un illustre scrittore, può dirsi troppo spesso: Colpa al di là del monte, eroismo al di quà, e colui che si induce a commetterle potrebbe meglio esser condannato come indovino infelice, che come malfattore e reo.

Si è ben veduto a che riuscirono i supplizi politici che hanno inondata di sangue la terra; colui che per mera opinione sale il palco funesto, non è nella mente dei cittadini che un martire od un eroe, ed il suo sangue fa pullulare i nemici dell'ordine costituito ed accende i posteri ad opere ardimentose e violente; il suo sangue grida vendetta innanzi alla giustizia degli uomini e di Dio, e la vendetta scenderà sui suoi uccisori terribile e sanguinosa

Da alcuni che in massima non discordano dai nostri principi, alacremente si sostiene la necessità del patibolo nella legislazione militare. La legislazione militare infatti (non è difficile il comprenderlo) esige una maggior severità della comune, perchè ai soldati è

Digitized by Google

necessario un più energico freno ed una più spedita procedura, perchè il delitto commesso da chi riveste l'assisa militare assume un carattere di maggior gravità in quanto che a doppio titolo egli è tenuto a rispettare la legge e come cittadino e come difensore del pubblico ordine; perchè finalmente i danni e le pratiche conseguenze ne sono assai più funeste; pur tuttavia cotale severità non deve spingersi fino alla morte, perchè ne pare che anche il diritto militare debba informarsi ai principi supremi di quella giustizia che deve reggere ogni umana istituzione. Il soldato per essere tale, non cessa di essere uomo e cittadino, e di uomo e cittadino deve avere tutti i sacrosanti diritti. Le ragioni esposte contro la pena capitale, debbono trovare applicazione anche nel diritto militare, e ci sembrerebbe crudele ed ingiusto che solamente pel soldato si debba ad esse derogare, che il soldato soltanto debba tenersi fuori dell'umana natura. Avvalorasi tanto più la nostra opinione che può dirsi omai professata dalla maggior parte degli abolizionisti, ove si consideri che il soldato per trovarsi spesso esposto alla morte, la temerà assai meno del cittadino non avvezzo al rombo del cannone od al fragor delle armi. Che se mi si dicesse ch'ei non teme la morte, ma l'infamia ond'ella è accompagnata, risponderei: Lasciategli adunque la vita, ed irrogategli in pena colla reclusione la degradazione e la perdita dell'onor militare. Il patrimonio dell'onore è specialmente proprio del soldato, esso lo deve tener prezioso più che la vita.

Una sola causa può legittimare l'uccisione di un uomo, la ragione di difesa, ed essa non è come piace

Digitized by Google

ad alcuni la giustificazione e la sorgente della pena. Parlando però qui di difesa, noi non intendiamo accennare soltanto alla difesa individuale, ma ben anco ad un altro genere di difesa a cui può darsi il nome di complessiva e sociale; essa è quella che del combattente anzichè un omicida fa spesso un eroe, essa è quella che arma qualche volta della scure il braccio dell'autorità costituita, allorchè apertamente si muove guerra alla sua esistenza. Se qualche grave rivolgimento sociale altera le basi dell'ordinamento civile, se dai nemici dell'ordine si impugnano le armi e si combatte l'autorità che governa, cadono eziandio le norme che guidavano l'andamento della pubblica giustizia, alla forza non può rispondersi che colla forza, alla violenza non può rispondersi che colla violenza. Quando adunque lo Stato vede minacciata la sua esistenza ove non uccidesse, quando una banda sfrenata di ladroni pone a sacco ed a ruba la proprietà pubblica e privata uccidendo e predando, combatte ei pure ed uccide con giustizia sommaria, perchè il diritto di difesa legittima cotali uccisioni; ma in questi casi non è d'uopo più parlar di pena e di norme che ne reggano l'applicazione; sia la guerra esterna od interna, è guerra sempre. La difficoltà starà nel segnare il limite che divide il tempo eccezionale dall'ordinario, nel determinare l'istante in cui cessa il diritto di difesa di reggere il destino dei popoli, e torna il diritto penale al suo impero, e di ciò la cura non può essere affidata che alla giustizia ed alla prudenza di chi siede al governo.

Convengono alcuni con noi che i principii di giu-

Digitized by Google

stizia e di ragione domandino l'abolizione del patibolo; ma dicono non esser questo ancora il momento; i popoli sono troppo lungi ancora, soggiungono essi, da quel grado di maturità di senno e di civile progresso che soli potrebbero eguagliare il patibolo nella sua forza ritraente dal delitto; attendete quel momento, e di buon grado licenzieremo quel lurido servo della giustizia che è il boia. Se non che professandosi cotale opinione, si viene ad ammettere come certo ciò che noi non abbiamo potuto riconoscere, che cioè sia la morte valido freno ad ogni reato; e poi come potrà mai dirsi che alla società derivi danno dal sanzionare prontamente l'abolizione del patibolo, se finora non si è sanzionata? Come si potrà provare la possibilità di far buon uso di una cosa, se fin qui non se ne è usato? E qual mezzo avrebbero i legislatori per fermare questo punto matematico della civile maturità? Chi potrebbe asserire che ad un dato istante l'umanità lo ha raggiunto, e che impunemente si può cancellare la pena estrema?

Non vi ha che un punto di ravvicinamento fra noi e gli avversari nostri, e questo noi proporremmo ove uscisse dal Parlamento un voto sfavorevole all'abolizione completa. Si sospenda almeno, grideremmo, questa funesta legge di sangue, e dopo alcuni anni si interroghino le statistiche criminali per vedere se esse provino la dura, inevitabile necessità de'supplizi, si domandi al popolo se voglia di nuovo veder dirizzata la forca! Questo però, lo ripetiamo, per esser miglior partito che la conservazione del patibolo, non cesserebbe di riuscire inetto al trionfo dell'umanità e della

Digitized by Google

giustizia: i nostri principii condanneranno qualunque voto che non cancelli dalla legge il nome di carnefice e di morte, e non sanzioneranno che il decreto d'abolizione, decreto a cui debbesi attendere con alacrità dai nostri legislatori, perchè troppo preziosa è la vita di un uomo, e ripugna alla coscienza dell'umanità che oggi si tronchi una testa mentre domani solennemente si decreta che non è nè necessario nè giusto il troncarla, decreto a cui debbesi concedere contro le norme giuridiche effetto retroattivo, perchè sarebbe orribile sacrilegio il supplizio di un uomo, quand'è stabilito che la società non ha diritto di armare il braccio del boia.

Vi pensino adunque profondamente i nostri legislatori alla prossima sanzione del nuovo codice penale, perchè il mondo civile tien fisso lo sguardo sulle loro deliberazioni e sui loro consigli! Quando si vedrà l'alba di quel dì fortunato in cui l'umanità sarà libera dal triste giogo del carnefice e laverà le sanguinose sue macchie, allora la storia pronunzierà gli immutabili suoi giudizi e coronerà d'un serto di gloria quell'Italia da cui partì la parola riformatrice, se essa prima fra le grandi nazioni dell'Europa civile cancellerà dalle sue leggi questa pagina di sangue che le contamina e le guasta, se essa prima toglierà questo misero avanzo della barbarie dei secoli antichi. Deh! non vegga più il sole che brilla limpido e sereno su questo italico giardino, il fratello che freddamente scanna il fratello, e queste zolle imporporate dal sangue di tanti martiri e di tanti eroi, non si profanino colla labe impura dell'empio!

19 APR 1972

Digitized by Google

Fratelli tutti per comunanza di affetti e di sorti, domandiamo l'abolizione del patibolo in nome dell'umanità e della giustizia, cittadini d' Italia in nome della grandezza e dell'onor nazionale. Tremino i legislatori allorchè deporranno il voto in quell'urna fatale, perchè guai se i potenti della terra nel dettare la legge si facessero a contraddire la volontà del Legislatore supremo, o si ribellassero a quelle norme imprescrivibili che reggono l' armonia dell'universo! potrebbero le fredde ombre de' giustiziati porsi fastidioso ingombro fra essi e la giustizia del Creatore, potrebbe il sangue de' miseri ricadere sulle postere generazioni.

---

99 950655 Digitized by Google

ERRATA-CORRIGE

A pagina 29 — linea 4ª — a vece di *L'assenso di popoli* — leggi *L'assenso dei popoli.*

10 APR 1872

Digitized by Google

Digitized by G

Digitized by Google

Digitized by Google